

CLIVª TORNATA

MARTEDÌ 19 GIUGNO 1923

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 430, che abroga quello 22 aprile 1920, n. 507, relativo al prezzo di vendita dei giornali » pag. 5267

« Approvazione della Convenzione, conclusa tra l'Italia e il Nicaragua, per la cittadinanza, firmata a Managua il 20 settembre 1917 » 5268

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, concernente modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 520, per l'istituzione di una Cassa di Maternità, e del decreto Reale 18 aprile 1920, n. 543, concernente la misura dei sussidi corrisposti dalla Cassa predetta » 5273

« Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi » 5275

« Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per azioni, ordinarie e cooperative, delle Opere Pie, delle Casse di Risparmio, dei Monti di Pietà ed altri Enti morali » 5279

« Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385,000 negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23 e 1924-25, per aumenti di contributi a favore della Regia Accademia dei Lincei in Roma » 5280

« Conversione in legge del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 428, riguardante il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex sociale » 5280

« Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-23 una sessione straordinaria di esami di licenza delle scuole medie e magistrali per gli ex militari » 5281

« Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di ri-

sparmio a partecipare all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane » 5282

« Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 529, che approva la Convenzione 8 luglio 1922, per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalieri di Pisa » . 5282

« Conversione in legge del Regio decreto 26 ottobre 1920, n. 1720, riguardante il servizio prestato nella trattazione degli affari scolastici delle nuove provincie » 5286

(Discussione di):

« Conversione in legge del R. decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti Superiori di scienze economiche e commerciali » 5252

Oratori:

CORBINO, *dell'Ufficio centrale* 5258, 5265, 5266, 5267

FERRERO DI CAMBIANO 5266

PULLÈ, *relatore* 5263

RAVA 5266

ROLANDI RICCI 5252, 5263, 5265, 5266

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio* 5263, 5267

VITELLI 5267

(Rinvio di):

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali » 5251

Oratori:

DE BLASIO 5251

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto* 5251SINIBALDI, *relatore* 5251

« Costituzione in unico comune autonomo delle frazioni di S. Alfio e Milo » 5276

Oratori:

MARIOTTI 5276

VITELLI 5277, 5279

(Ritiro di) 5252

Eruzione dell'Etna (Per l'):

Oratore:

BONI 5250

Nomina di Commissioni (Deferimento al Presidente della):

Oratore:

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio* 5257

Notizie sulla salute del Presidente:

Oratore:

PRESIDENTE 5251

Relazioni (Presentazione di) 5250, 5257, 5288

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 5287

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'industria e commercio, e il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.

PELLERANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

BONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONI. Nel 1892 fui pregato da due uomini insigni, degni figli della nobile Sicilia, uno l'onorevole Francesco Crispi, l'altro il marchese di San Giuliano, di tenere a mente il problema del riscatto dei terreni sepolti dalle lave vulcaniche moderne. Fui sul luogo durante una eruzione che stendeva un lenzuolo rovente, grosso nove metri, sui vigneti della circumetnea ed accendeva come zolfanelli i grossi pini ad ombrello e le alte ginestre che ombreggiavano la strada di Nicolosi.

Devo a Francesco Crispi la interpretazione di uno squarcio sublime di poesia greca, che egli rammentava sin dalla prima ascensione giovanile sull'Etna, quando tra gelide nevi ed infocate lave aveva recitato, con altri studenti di liceo, la più magnifica tra le odi di Pindaro.

Devo a G. San Giuliano la prima conoscenza da me fatta con le ginestre arboree dell'Etna, delicatamente profumate e flessuose, come cascate di fuochi d'artificio color d'oro, alle falde del vulcano che le seppelliva di nera pomice liquida.

Difendendomi gli occhi con un grosso binocolo, potei raggiungere una delle ginestre che

già cominciavano a torcersi per il calore e, strappati alcuni baccelli maturi, li portai meco a Roma.

Dieci anni dopo, il direttore dell'Istituto botanico coloniale di Palermo, prof. Borzi, mi chiedeva qualche seme delle ginestre salvate dal fuoco dell'Etna, dopo aver ammirato i molti esemplari fiorenti sul Palatino e che costituiscono una delle rarità della flora classica. Ne raccoglierò il seme per allestire un vivaio di 100,000 esemplari da offrire in dono ai profughi dell'Etna quando le nuove lave, che spargevano la morte, potranno venire profondamente frantumate con gli esplosivi residuati dalla guerra e piantate di *opuntia ficus indica* e di *genista aetnensis*, per trasformarne le sterili croste lapidee in fertile *humus*. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis, di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Pironti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PIRONTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Concessione di una lotteria nazionale a favore degli ospedali riuniti di Salerno ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Pironti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Santucci a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SANTUCCI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare la relazione sopra la no-

mina a senatore del signor De Marinis maggior generale Alberto.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Santucci della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Mazzoni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MAZZONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Tombola a favore dell'orfano-trofito Pro Orfani di guerra in Ascoli Piceno, ospedale di Sassoferrato e Asilo infantile in Arquata del Tronto ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mazzoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Per la salute del Presidente.

PRESIDENTE. Prima di procedere nell'ordine del giorno sono lieto di annunciare al Senato che l'assenza del nostro illustre Presidente, sempre così diligente nel dirigere i lavori, si deve ad un piccolissimo malessere, più effetto di stanchezza che d'altro, dal quale ci auguriamo tutti che egli possa essere presto guarito. (*Vive approvazioni*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774 concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali » (N. 45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali ».

SINIBALDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Dopo il decreto-legge del 27 ottobre 1918, che si tratta oggi di convertire in legge, è sopravvenuto un decreto-legge del 22 dicembre 1921, che lo modifica parzialmente. L'onorevole ministro ci comunica che il decreto del 1921 si trova attualmente innanzi alla Camera dei deputati e crede, d'accordo con l'Ufficio centrale, che sia il caso di

sospendere questa discussione per portare insieme all'esame del Senato i due decreti.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Sono d'accordo con la Commissione. Il decreto luogotenenziale del 27 ottobre 1918, del quale ora si tratta ha per oggetto gli onorari e i diritti dei procuratori legali. Se non che è intervenuto un altro decreto del 22 dicembre 1921, che rivede le disposizioni del precedente. Il primo è stato presentato al Senato; il secondo è stato presentato alla Camera dei deputati. Ora è indiscutibile che i due decreti versano sulla stessa materia e che vi è connessione. Non è opportuno discutere del decreto del 27 ottobre 1918 senza preoccupazione di quello del 22 dicembre 1921. D'altra parte l'altra Camera innanzi a cui sta il decreto del 22 dicembre 1921 dovrebbe a sua volta occuparsi della materia riconnettendola a quanto è disposto nel decreto del 1918.

Non c'è bisogno che io dica come da questa procedura possano sorgere contrasti e contraddizioni. È perciò che mi sembra opportuno il rinvio della discussione del decreto-legge 27 ottobre 1918 per provvedere e chiedo, di accordo con l'Ufficio centrale, la sospensione.

DE BLASIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Trovo giusto che si esaminino insieme i due decreti, ma intanto credo rimanga inteso che l'emendamento proposto, ed a suo tempo giustamente proposto dall'Ufficio centrale, ora resti abbandonato, e che l'Ufficio centrale rinunci a quell'emendamento.

SINIBALDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Io non posso fare che non sia accaduto quello che è accaduto. Ieri si è discusso l'emendamento di cui parla l'onorevole De Blasio, e si è rilevato che essendo sopravvenuta l'approvazione di un altro disegno di legge, non era il caso da parte della Commissione di insistere nell'emendamento. Oggi si propone di sospendere la discussione d'accordo fra la Commissione e il ministro e la proposta avrà certo il consenso del Senato. Le conseguenze che la soppressione di oggi avrà sulla discussione prematura, diremo così, fatta ieri,

si vedranno quando si tornerà a discutere la legge.

DE BLASIO. Allora si vedranno...

PRESIDENTE. L'on. relatore parla di votazione, ma avverto che non è avvenuta alcuna votazione su quell'emendamento.

DE BLASIO. Domando se l'Ufficio centrale dichiara di avervi rinunciato o no.

SINIBALDI, *relatore*. Ho detto che non posso fare che non sia accaduto quello che è accaduto.

PRESIDENTE. La proposta fatta dall'Ufficio centrale è accettata dal ministro: se non si fanno opposizioni si intenderà approvata.

Resta perciò sospesa la discussione di questo disegno di legge.

Ritiro di un disegno di legge.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato il decreto reale che autorizza il ministro degli interni a ritirare il disegno di legge: « Autorizzazione ai comuni a riscuotere mediante ruoli il corrispettivo del servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro Guardasigilli della presentazione del decreto per il ritiro di questo disegno di legge, che sarà cancellato dall'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. Decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei R. Istituti superiori di scienze economiche e commerciali ». (N. 538-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 16 agosto 1922, che porta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei R. Istituti superiori di scienze economiche e commerciali ».

Invito l'onorevole ministro dell'industria e del commercio e dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

ROSSI TEOFILLO, *ministro dell'industria e del commercio*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 538-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

ROLANDI RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI. Onorevoli colleghi. A otto giorni di distanza da un mio precedente discorso non avrei osato di richiedere la cortese attenzione del Senato se non mi fossi trovato in stato di necessità, stato di necessità che deriva non tanto da che io sia il presidente, da parecchi anni, della Scuola superiore di commercio di Genova, quanto da che con proprie deliberazioni il Consiglio comunale del Municipio di Genova, la Deputazione provinciale della provincia di Genova, la Camera di commercio di Genova, il Consiglio accademico della Scuola superiore di commercio di Genova e il suo Consiglio d'amministrazione, si sono rivolti all'onorevole ministro ed al Senato per chiedere che l'attenzione del Senato si portasse sopra le disposizioni nuove contenute nel progetto di legge che è sottoposto oggi all'esame del Senato medesimo. Stato di necessità reso assolutamente indeclinabile dacchè sette colleghi del Senato, Piaggio, Ronco, Maragliano, Reggio, Zunino, Poggi e Federico Ricci hanno voluto conferirmi l'incarico di esporvi quelle che sono le nostre comuni opinioni intorno al progetto di legge che voi siete chiamati ad esaminare oggi.

Questo progetto di legge, a nostro modesto avviso, è buono in ogni sua parte, tranne che nell'articolo 2 che è così formulato: « All'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 268 è sostituito il seguente:

« Gli insegnamenti costitutivi della facoltà di scienze economiche e commerciali, comuni a tutti gli istituti superiori di cui all'articolo 1, sono fondamentali e complementari.

« Sono fondamentali gli insegnamenti che secondo le disposizioni del regolamento, devono essere impartiti in tutti gli istituti, e per i quali, agli effetti del conseguimento della lau-

rea dottorale, la frequenza e gli esami sono obbligatori per tutti gli studenti ».

Tralascio di leggere gli altri comma dell'articolo che non danno luogo ad osservazione da parte nostra, ma mi fermo sopra il terz'ultimo comma ove si legge: « Gli studenti per essere ammessi all'esame di laurea devono aver dato prova di possedere la conoscenza di almeno due lingue ».

Le lingue sono quattro, la spagnuola, la francese, l'inglese e la tedesca.

L'innovazione sostanziale che questo art. 2 arreca all'ordinamento attuale consiste in ciò: che per la legge vigente del marzo 1913 è stabilito l'insegnamento delle materie fondamentali, determinate e specificate. Il vigente articolo 9 dice:

« Gli Istituti o Scuole superiori di commercio per il conferimento di lauree commerciali debbono avere gli stessi insegnamenti fondamentali e la stessa durata dei corsi fondamentali per le seguenti materie: istituzioni di diritto privato, diritto commerciale e marittimo, diritto industriale, istituzioni di diritto pubblico, diritto internazionale, economia politica, scienza delle finanze, diritto finanziario, statistica metodologica, demografia, statistica demografica ed economica, banco modello, politica commerciale, computisteria, matematica finanziaria, merceologia, geografia economica e commerciale, storia del commercio ».

Vi è l'insegnamento di quattro lingue: francese, inglese, tedesco e spagnuolo; gli studenti dovranno superare l'esame almeno su tre.

Noi richiamiamo la benevola attenzione del Senato e quella dell'onorevole ministro sopra brevi considerazioni.

La determinazione degli insegnamenti fondamentali fatta nella legge costituisce una garanzia che il carattere eminentemente commerciale e pratico che ha la Scuola superiore di commercio di Genova non può in nessuna guisa venir mutato.

Rimettendo invece ad un regolamento la determinazione non soltanto di insegnamenti complementari, ma anche dell'insegnamento delle materie fondamentali, noi veniamo a deferire al potere esecutivo la determinazione a suo arbitrio di queste materie fondamentali. Che vantaggio se ne ha? Qual'è il giovamento che se ne ricaverà? La Scuola superiore commerciale

di Genova è sorta nel 1884 ad iniziativa di privati; vive con contributi che provengono per la maggior parte da elargizioni di privati, di Istituti e di enti locali. Ha vissuto finora e ha dato buoni frutti, com'è dimostrato dalla constatazione pratica, in quanto non ha fabbricato degli aspiranti ad impieghi, non ha fabbricato degli aspiranti a cattedre, ma ha fabbricato buoni dirigenti di aziende commerciali.

Gli allievi della nostra Scuola tengono oggi nella economia nazionale i posti maggiori, dalla navigazione alle banche, dal commercio alla direzione delle aziende di esportazione e di importazione in Italia ed all'estero.

L'Istituto ha dato questi buoni frutti con un sistema di insegnamento nel quale è sempre prevalso l'elemento pratico.

In questa scuola - della quale, io confesso, mi son sempre interessato con amore - gli orari sono stati sempre di 7 ore per la matematica applicata, di 8 per la ragioneria, di 12 per il banco modello, di 7 ore per la merceologia.

Abbiamo avuto un prodotto - permettetemi di chiamarlo così - di laureati i quali hanno saputo e sanno fare i commercianti, hanno saputo e sanno fare i banchieri e gli armatori, gli esportatori e gli importatori! Che vantaggio ci sarebbe a cambiare l'insegnamento fondamentale o a lasciarne la mutabilità al mutevole criterio del Ministero dell'industria e del commercio?

Quando una cosa va bene, perchè la dobbiamo mutare?

Vi sono Istituti nei quali si desidera di avere una produzione intellettuale diversa: si vogliono avere degli Istituti i quali provvedano alla reclutabilità di buoni impiegati governativi, di buoni ragionieri? Sia pure. Ma quello che può convenire a cotali altri Istituti, non è nè utile nè desiderabile per la Scuola superiore di Genova, la quale non ha questi intenti, non li ha avuti mai e non li può avere e fu fondata per non averli, per avere solamente lo scopo di prodarre buoni commercianti. Perchè noi dovremmo mutare le cose da come stanno e vanno bene, per lasciare alla discrezione, non dico del ministro, del quale personalmente posso anche avere fiducia, ma dei funzionari dei Ministeri (perchè i ministri

si succedono e non c'è nessuna Società di assicurazioni che garantisca loro la permanenza al potere), sia pure che tali funzionari sieno fra i più competenti che sono al Ministero dell'industria?

Onorevoli colleghi, ricordiamoci un poco di quello che il Senato ha già considerato e deliberato in proposito! Io ho qui sott'occhio la relazione del compianto senatore Vischi, del novembre 1912, precisamente quando si discuteva quella che fu poi la legge del marzo 1913 sopra il progetto Ranieri-Nitti. Il relatore, approvato dal Senato, diceva: « Mediante la legge e la determinazione nella legge delle materie fondamentali dell'insegnamento, veniva eliminato l'inconveniente del mutamento degli insegnamenti di ogni singola scuola all'arbitrio del potere esecutivo, per cui nel breve giro di cinque anni ha potuto cambiarsi radicalmente, per ben quattro volte, lo statuto fondamentale del Regio Istituto superiore di studi commerciali, coloniali e attuariali di Roma ».

E soggiungeva: « così viene posto un freno alla sconfinata licenza del potere esecutivo e dei Consigli direttivi di dividere in tante cattedre di ruolo le singole materie fondamentali e farne assurgere altre a tale importanza senza che lo stato di sviluppo delle discipline o l'importanza di queste ne giustifichi l'utilità ».

Ed ora siamo di nuovo di fronte al tentativo di ricondurre la situazione allo stesso punto nel quale la questione era considerata quando il compianto senatore Vischi se ne occupò.

E nella discussione avvenuta in Senato nel dicembre 1912 il rimpianto senatore Cavasola appunto occupandosi della mancanza fino allora esistente nella legge di una designazione specifica degli insegnamenti commerciali e della statizzazione degli istituti che hanno mezzi da vivere bene, rilevava che i diversi istituti da riordinare con la legge non avevano identità di fini e dubitava perfino che si potesse comprendere la vita di ciascun istituto in un'espressione unica, con una legge che tutti uguagliasse e quindi si dichiarava non affatto favorevole a creare delle scuole per il conseguimento di diplomi per uffici, « perchè ne abbiamo anche troppe di fabbriche di impiegati ».

Ora, onorevoli senatori, perchè con l'art. 2 si vuol sostituire la facoltà del Ministero alla determinazione della legge che precisa gli in-

segnamenti fondamentali? Quale vantaggio, quale ragione c'è e quale utilità pratica ci può essere? Di argomenti a questo proposito non ne ho sentito che uno, non ne ho letto che uno ed è questo. Per le facoltà universitarie si è stabilito di rimettere al regolamento le determinazioni degli insegnamenti da impartirsi. Va bene: mi inchino alla competenza di coloro che hanno creduto che questo convenga per le facoltà universitarie, ma perchè questo lo avete ritenuto utile per le facoltà universitarie lo volete anche stabilire per le scuole superiori di commercio?

Nelle facoltà universitarie, mi pare logico e agevole a comprendersi, che per ogni facoltà essendo determinati i confini complessivi dell'insegnamento, si potranno man mano aggiungere nuovi insegnamenti, ma la linea, la figura che definisce l'insegnamento di quelle facoltà non può essere alterata; invece in una scuola superiore di commercio se alle 12 ore di lezioni del Banco modello ne sostituite 6 di diritto, sdoppiando due cattedre di insegnamenti giuridici, se alle 8 ore di merceologia me ne sostituite cinque di un'altra scienza teorica, voi snaturate completamente il carattere di questa scuola e ne farete una scuola di scienze economiche, e non più una scuola superiore di commercio; quella scuola di commercianti di cui abbiamo bisogno, quella scuola che ha dato buoni frutti, che ha servito a far raggiungere ai suoi alunni le cariche maggiori, i più alti posti che vi siano nella nostra economia produttrice.

Il consiglio di amministrazione, lo stesso corpo accademico della scuola superiore di Genova, la Provincia, la Camera di commercio, il Municipio si sono creduti in dovere di inoltrare a voi, onorevoli colleghi, e per mio mezzo e per mezzo dei colleghi di sottoporre all'esame del signor ministro, il loro reclamo a questo riguardo. Non tanto perchè questa scuola fu sostenuta finanziariamente dai genovesi per la più gran parte, non tanto e soltanto perchè essa ha dato buoni frutti, ma anche perchè si sono spaventati dell'opera di coloro, i quali avendone l'incarico hanno già preparato uno schema di testo unico che dovrebbe essere compilato a norma dell'art. 10 del progetto, ed uno schema del futuro regolamento generale. Infatti quel regolamento, al quale si de-

manderebbe, a termini dell'art. 2 la determinazione delle materie fondamentali d'insegnamento è stato compilato così; articolo 7: Allo articolo 18 dell'attuale regolamento, è sostituito il seguente: « In tutti gli istituti superiori, l'insegnamento fondamentale è costituito dalle seguenti materie: Scienze economiche e commerciali, Istituzioni di diritto privato, Istituzioni di diritto pubblico, Diritto commerciale e marittimo, Diritto internazionale, Economia politica, Statistica metodologica e demografica, Economia politica, Scienza delle finanze e Diritto finanziario, Politica economica e legislazione doganale, Tecnica bancaria, Tecnica mercantile », io richiamo la vostra attenzione sopra gli aggettivi « Matematica finanziaria, Merceologia, Ragioneria generale ed applicata ». Ricorre sempre la parola « Economica », che si è sostituita all'altra parola « Commerciale ». È rimasto solo il Diritto commerciale, che non si è potuto cambiare, perchè non si è potuto chiamare, per esempio, Diritto Canonico. Insomma codesto è l'insegnamento adatto ad una scuola teorica, dottrinale, anzichè ad una scuola pratica per chi vuole prepararsi a fare il commerciante, l'armatore, il banchiere.

No, onorevoli colleghi è nell'interesse del Paese che gli istituti di scienze economiche, come l'Università Bocconi, siano cosa diversa dagli Istituti di commercio. Non bisogna confondere una scuola superiore di commercio pratica con altri istituti d'insegnamento economico. Perchè dire tecnica bancaria? Perchè dire tecnica mercantile? No, o signori, diciamo merceologia e Banco modello; e conviene chiaramente affermare che vogliamo mantenere l'indirizzo eminentemente pratico a quelle scuole ove tale indirizzo oggi c'è.

E inutile che poi ci lamentiamo che i banchieri ci vengano dall'estero, dalla Svizzera e dagli altri Paesi.

Occorre che noi conserviamo le scuole dove si insegna a fare il banchiere.

Conserviamo adunque l'insegnamento del Banco modello e conserviamogli l'orario delle dodici ore, come nella scuola di Genova: queste ore saranno meglio impiegate così, invece di occuparle in troppi insegnamenti teoretici prevalentemente giuridici.

Ecco la ragione per cui ci siamo spaventati ma mi auguro di sbagliarmi. Vorrei chè si

trovasse il modo di ovviare a questo nostro timore; perchè io sono disposto a tutte le transazioni pratiche, ed è appunto per questo che difendo una scuola commerciale pratica... Noi ci siamo spaventati nell'apprendere gli insegnamenti e la ripartizione attuale degli orari: Temiamo che aumentandosi le cattedre di insegnamenti giuridici, queste assorbano il tempo adesso assegnato agli insegnamenti di materia commerciale pratica.

Perchè questo sdoppiamento di cattedre di diritto? Lasciatelo dire ad uno che ha fatto 40 anni l'avvocato, ma che ora non lo fa più, noi non abbiamo bisogno di produrre troppi avvocati, e le Facoltà universitarie di legge, ne producono già abbastanza, anzi, forse, la produzione ne è già pletorica.

Il commerciante quando ha una causa va dall'avvocato, perchè quando non ci va rischia di perdere la causa. Ed il commerciante non deve essere neanche un ragioniere: il commerciante deve conoscere la ragioneria, deve avere una nozione generale di diritto marittimo, commerciale, di diritto industriale: ma deve soprattutto fare il commerciante, e saperlo fare, cioè saper guadagnare, con vantaggio suo ed arricchimento del Paese.

Chi assiste agli esami che si svolgono nelle scuole di Genova, e di cui io mi sono interessato vivamente per l'amore che vi ho sempre portato, resta ammirato nel vedere come un alunno debba conoscere le qualità, le provenienze, le utilizzabilità pratiche delle varie merci.

Ed affinché un tale insegnamento possa profittevolmente esplicarsi, a Genova fu accuratamente, con lunga fatica, formato un bellissimo museo merceologico; ove accolgonsi campioni delle più svariate merci.

L'allievo impara a conoscere, a apprezzare, valutare quelle merci; sapere donde una merce viene, a che cosa serve quel tal carbone, che provenienza ha, quali usi, quante calorie sviluppa, se conviene importarlo o no; deve sapere dove si producono una od altra qualità di grano, quanto glutine, e quanto amido contiene, da qual porto si imbarcano.

Questo è l'insegnamento della scuola superiore di commercio di Genova, ed esso dà dei giovani che escono dagli scanni scolastici e sanno commerciare, guadagnare, risparmiare.

All'onorevole ministro quanto all'egregio relatore della Commissione (il cui testo della relazione è consono all'idea che vado svolgendo; e potrei ricordare un discorso del relatore del 22 settembre 1920 in cui dice che bisogna lasciare il carattere specializzato alle scuole commerciali che lo hanno, che non bisogna denaturarlo e non mettere tutte le scuole sotto un'unica stregua) io domando perchè volete immutare ad una scuola i cui insegnamenti danno così utili risultati?

Domando poi all'onorevole ministro perchè avete soppresso l'obbligo dell'esame per tre lingue e vi siete accontentati di due? Vi pare che con i tempi che corrono tre lingue siano troppe? Nella legge del 1913 abbiamo stabilito che per avere la laurea in scienze commerciali occorre conoscere tre lingue; tre lingue sulle quattro insegnate: spagnolo, francese, inglese e tedesco. Adesso l'articolo 2 riduce il numero delle lingue obbligatorie a due, perchè? E badate che il regolamento che si propone stabilisce che ogni studente deve seguire un corso triennale di due lingue straniere scelte fra quelle di cui è dato l'insegnamento nell'istituto; e prescrive che una delle due dovrà sempre essere l'inglese o la tedesca. Approvo che una sia l'inglese, che è la lingua dei traffici e dei commerci marittimi, ma perchè preferire la tedesca alla francese ed alla spagnuola?

Questo regolamento è stato fatto adesso, non si può dire che sentasi ancora l'influenza della egemonia scientifica tedesca.

Certo la lingua tedesca può essere utile, ma se si dovesse ridurre l'insegnamento obbligatorio a due lingue straniere, perchè non l'inglese e lo spagnolo? Chi negozia per esempio con l'Argentina, chi, come noi a Genova, larghissimamente negozia col Sud-America, perchè dovrebbe studiare il tedesco? Basta di conoscere l'inglese per tutto quello che ha tratto al traffico marittimo e lo spagnolo pel commercio sud-americano.

Ad ogni modo soprattutto domando perchè avete ristretta questa necessità per la laurea alla conoscenza di sole due lingue? Mentre, se fosse possibile, bisognerebbe, anzichè accontentarsi di tre, esigere dal laureando la conoscenza di quattro lingue estere!

Avete fatto benissimo di portare a quattro gli anni di insegnamento, io fui fautore di questo allargamento del corso di studi, ma non perchè facendo fare quattro anni lo studente avesse l'obbligo di imparare due lingue invece di tre, perchè tre lingue oggi per un commerciante sono il meno possibile che gli si possa domandare per esplicare i suoi affari in confronto di quelli che sono i rapporti internazionali.

Non m'indugio a fare degli altri rilievi; uno però me lo dovete permettere, non fosse altro per riguardo ai due colleghi senatori che sono nel Consiglio di amministrazione della scuola superiore di Genova. Questo Consiglio di amministrazione si chiamava Consiglio di amministrazione e di vigilanza e aveva le attribuzioni di vigilare sull'insegnamento; adesso nel progetto di regolamento è abolita la vigilanza, rimane solo il Consiglio di amministrazione, ed il suo ufficio è ridotto in guisa che potete tranquillamente sostituirlo con un puro e semplice ragioniere di prefettura; e per quanto riguarda Genova vi assicuro che, se il ministro approverà questo regolamento, non avete che da provvedere immediatamente a sostituirci perchè ce ne andremo tutti. Cosa ci si sta a fare quando non si avrà più influenza sull'insegnamento, e non dovremmo più occuparci di quello che è l'andamento degli studi. Quando rimanessimo puramente e semplicemente incaricati di firmare mandati senza nessun'altra funzione che richieda il nostro intelletto e il nostro amore per queste scuole? E perchè? I Consigli di amministrazione e vigilanza hanno dato forse cattiva prova? Ho qui la relazione del Consiglio accademico di Genova, dove si dice che non ha mai avuto altro che aiuti e eccitamenti allo sviluppo, che concorsi finanziari e generosi anche personali da parte dei componenti il Consiglio. Perchè debbono esser messi da parte?

CORBINO, *dell'Ufficio centrale*. Ma non viene dalla legge.

ROLANDI RICCI. Lo so, ma io faccio questo ragionamento; che deferire al regolamento tutto ciò è pericoloso ed il pericolo potrebbe essere imminente; siccome il decreto avrebbe dovuto sortire i suoi effetti come decreto-legge, è di grazia se questo regolamento non è già approvato.

Detto questo io non abuso di più della cortese attenzione del Senato; desidero che si trovi modo che il progetto di legge possa essere approvato con questi necessari emendamenti. Non mi si dica che in codesta maniera il progetto di legge deve tornare alla Camera dei deputati.

CORBINO, *dell' Ufficio centrale*. Non c'è questa preoccupazione.

ROLANDI RICCI. Tanto meglio. Ad ogni modo quando vi andrà, potrà essere rapidamente discusso ed approvato e non occuperà molto del tempo dell'altra Camera. Io desidero che l'attenzione benevola del ministro e quella dell'Ufficio centrale si porti sopra i punti che ho rilevato. Qualunque forma di conciliazione è per me possibile, purchè sia stabilito che gli insegnamenti a Genova rimangano quelli che sono, perchè finora hanno dato buona prova. È molto meglio che continuiamo ad avere istituti ciascuno dei quali risponda ad un determinato ufficio, ad una determinata finalità, anzichè vederli livellare tutti con una legge che per voler essere generalmente e teoricamente buona finisce col diventare specificamente e praticamente cattiva. (*Vive approvazioni*).

Sui lavori del Senato.

ACERBO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACERBO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Senato è a conoscenza che il Governo ha presentato all'altro ramo del Parlamento due disegni di legge, l'uno riguardante modifiche alla legge elettorale politica, l'altro per l'estensione dell'elettorato e della eleggibilità amministrativa ad alcune categorie di donne. Per questi due disegni di legge il Governo ha chiesto e la Camera ha accordato l'urgenza, talchè l'inizio della discussione di essi avrà luogo fra il 2 ed il 9 di luglio. Avuto riguardo all'urgenza di questi disegni di legge e alla necessità di una rapida approvazione, mi permetto di proporre che il Senato fin da ora deleghi il Presidente a nominare una Commissione di 15 membri la quale dovrà esaminare il primo dei disegni di legge ed un'altra di sette membri per il secondo,

non appena che essi, approvati, saranno trasmessi al Senato dall'altro ramo del Parlamento.

Il Senato inoltre sa che in questi giorni la Camera ha ampiamente discusso un disegno di legge per la conversione in legge dei decreti-legge sulla nuova tariffa doganale, approvando gli articoli del progetto, con tutti gli allegati, tabelle, ecc. Non ha potuto procedere all'approvazione di tutto il disegno di legge per la mancanza del numero legale. La nuova votazione avrà luogo fra il 2 e il 9 luglio.

Siccome anche per questo disegno di legge vi è evidentemente grande urgenza, mi permetto di proporre allo stesso modo al Senato che, non appena questo disegno di legge, approvato dalla Camera, sarà trasmesso a questa Assemblea, il Presidente del Senato abbia la facoltà di nominare una Commissione di 15 membri che dovrà esaminare il disegno di legge, talchè sul disegno stesso si possa procedere alla discussione ed alla conseguente approvazione anche in questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta fatta dall'onorevole sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, di delegare al Presidente del Senato la facoltà di nominare tre Commissioni le quali debbano rispettivamente esaminare i disegni di legge sulla riforma dell'elettorato politico composta di quindici membri e sull'estensione dell'elettorato amministrativo ad alcune categorie di donne composta di sette membri, e il disegno di legge riguardante la nuova tariffa doganale, composta di quindici membri.

Chi approva queste proposte è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Taddei a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

TADDEI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzana e San Marcello Pistoiese ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Taddei della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268 sull'ordinamento dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Corbino dell'Ufficio centrale.

CORBINO, *dell'Ufficio centrale*. Il relatore interverrà al momento opportuno per rispondere sulle varie questioni. Io prendo la parola per chiarire due punti.

Anzi tutto raccogliendo un'interruzione dell'onorevole ministro debbo dichiarare che, a mio parere, nel caso presente qualunque sia la decisione del Senato la legge dovrà andare avanti alla Camera.

Infatti, è ben vero che un disegno di legge perfettamente identico allo attuale testo ministeriale fu già approvato dalla Camera dei deputati e presentato poi al Senato; ma nelle more del giudizio da parte del Senato, il disegno di legge stesso fu convertito in decreto Reale e presentato poi a noi per la conversione. Questo decreto che dobbiamo ora convertire in legge non può quindi non avere un nuovo esame da parte dell'altro ramo del Parlamento. È appunto per questa persuasione della necessità che la Camera torni a pronunziarsi sull'argomento e quindi del diritto del Senato, che se è sempre incontestato, questa volta gli spetta certamente senza alcuna preoccupazione, di apportare al testo ritocchi anche lievi; è per questo che all'articolo 2 noi abbiamo proposto un emendamento nel primo capoverso. Questo emendamento ha importanza, anche perchè sgombra alcune preoccupazioni manifestate proprio in quegli ambienti vivamente attaccati al successo pratico di queste scuole, ambienti dei quali ci ha fatto una dipintura brillante il nostro collega senatore Rolandi Ricci, benemerito presidente del magnifico Istituto superiore di scienze commerciali di Genova.

Parve a noi che il primo comma del variato articolo 9 come era stato formulato nel decreto-legge tendesse a trasformare queste scuole, per lo meno nel nome, in qualche cosa di analogo agli Istituti Universitari. Si parlava infatti di insegnamenti costitutivi della « facoltà » di

scienze economiche e commerciali comuni a tutti gli Istituti superiori di cui all'articolo. Questa aggiunta sembrò pericolosa a chi intende tutelare il carattere esclusivamente pratico di queste scuole. Ed il nostro Ufficio centrale riconoscendo fondate le preoccupazioni manifestate in questo senso, propose una modificazione, per effetto della quale l'articolo nel suo primo comma sarebbe così formulato: « Gli insegnamenti costitutivi comuni a tutti gli Istituti superiori di cui all'articolo 1 sono fondamentali e complementari ».

Ammissa la necessità di questa modificazione, nulla vieta che si apportino al testo del decreto anche altri emendamenti.

L'onorevole senatore Rolandi Ricci ha ricordato l'origine di questo emendamento all'articolo 9. In realtà nella legge per il funzionamento degli Istituti superiori Universitari una modificazione essenziale fu apportata con la legge votata nel 1922; e cioè agli elenchi di materie obbligatorie già contenuti nel Testo unico delle leggi sulla istruzione superiore fu sostituita la formula molto generica: « Saranno materie obbligatorie quelle che il regolamento determinerà come materie ovunque occorrenti per il conseguimento di una laurea o di un diploma ». Orbene, questa formula era già contenuta nella legge del 1919 effettivamente votata dalla Camera e dal Senato. Anche allora non si volle fare un elenco di materie, ma si dichiararono materie obbligatorie quelle ritenute tali nel regolamento per il conseguimento di lauree e di diplomi. Fu in seguito e cioè nella compilazione del testo unico, che il potere esecutivo, andando a mio avviso al di là delle intenzioni del Parlamento, compilò e introdusse nel testo unico, l'elenco delle materie obbligatorie quali risultavano dal regolamento dell'epoca. Contro questa violazione del pensiero del Parlamento, si provvide riproducendo nel nuovo testo l'antica formula.

Io sono d'avviso che nei riguardi delle Università il ritorno alla formula che rimette al regolamento l'elenco delle materie era indispensabile. Non c'è neanche da avere in proposito alcuna preoccupazione di carattere finanziario, perchè se la indeterminazione o il rimettersi al regolamento poteva rappresentare esporre l'erario ad un onere imprevedibile per l'aggiunta di nuovi insegnamenti e quindi per

la creazione di nuovi posti, questa preoccupazione non c'è più quando il numero totale dei posti è definito nella stessa legge.

Domanda l'onorevole senatore Rolandi Ricci per quali ragioni questo criterio si vuole introdurre nel caso degli Istituti commerciali. Il ministro dirà le ragioni che lo hanno indotto a questo. Io mi limito a rilevare che gl'inconvenienti che egli teme io non li vedo.

Premetto che, rispettosissimo come sono delle prerogative del potere legislativo, io ho la sensazione che le leggi devono dire il meno possibile in materia di dettagli specifici. Soprattutto non dovrebbe essere consentito di riservare al Parlamento, altissimo e supremo regolatore delle funzioni dallo Stato, un'elencazione di particolari minuti sui quali le divergenze possono manifestarsi su questioni di poco momento; come, nel caso attuale, sugli aggettivi aggiunti o tolti al titolo di una materia, sulla definizione di una materia con un titolo piuttosto che un altro, tutti argomenti che per il loro carattere strettamente tecnico a mio parere non dovrebbero costituire oggetto di attività legislativa.

Si noti che nel campo universitario e forse ciò può anche dirsi per gli Istituti superiori di commercio, non è detto che non si possa col tempo sentire il bisogno di introdurre ritocchi nello elenco delle materie; ma è eccessivo dover fare una legge per ottenere che il titolo di una materia sia lievemente trasformato, o che alle materie esistenti qualche altra se ne aggiunga, o che tra quelle dichiarate obbligatorie qualcuna si consideri per i risultati pratici tale da non doversi ulteriormente imporre negli istituti superiori.

L'autonomia dei diversi istituti purtroppo non è conservata neppure dalla legge del 1913, perchè questa legge all'art. 9 le cataloga in modo unico per tutte le sedi. La legge nuova lascia ancora che questo elenco sia unico per tutti gli istituti, ma lo rimanda al regolamento da formularsi sulle proposte dei Consigli delle scuole, che saranno vagliate dal Consiglio superiore dell'istruzione commerciale e nelle linee definitive dal ministro.

Io ho l'impressione che questo sistema non possa condurre agli inconvenienti a cui ha accennato l'onorevole Rolandi Ricci, soprattutto perchè le ragioni che egli ha portato qui in

favore dell'elenco già esistente, se sono così valide come risulta dalla sua eloquente dimostrazione, persuaderanno anche il Consiglio superiore e il ministro. Comunque non trovo che questa sede possa essere la più opportuna per stabilire se la parola « banco modello » o « tecnica bancaria » siano così distanti l'una dall'altra da dover determinare un indirizzo diverso nell'insegnamento.

Del resto, onorevole Rolandi Ricci, pensi che i titoli delle materie sono sulla carta quello che si vuole, ma gli insegnamenti sono, in fatto, determinati dall'opera personale dei professori. Non credo che il successo della scuola di Genova consista nel fatto che le materie hanno questi titoli. Il successo della scuola di Genova ha come fondamento assoluto il clima, l'ambiente nel quale vive quella scuola, e come coefficiente non trascurabile l'opera assidua ed appassionata del suo presidente onorevole Rolandi Ricci..

ROLANDI RICCI. Sono le dodici ore di insegnamento, che portano quel successo!

CORBINO, *dell'Ufficio centrale*. Le dodici ore non sono determinate nella legge.

Le osservazioni relative alle attribuzioni del Consiglio di amministrazione, sono molto gravi. Ma siccome questa materia anche con la legge del 1913 è disciplinata dal regolamento, il ministro può modificare il regolamento; e se purtroppo può modificarlo nel modo che non piace all'onorevole Rolandi Ricci, può farlo servendosi anche della legge vigente. Mi preme soltanto di notare sulla questione dell'elenco di materie che una sola preoccupazione possono avere gli enti, ed è di essere condotti con sacrificio proprio o dello Stato ad accrescere il numero dei professori. Ora bisogna notare che la legge del 1913 rimane in vigore nella parte relativa alla tabella A che precisa per ciascuna scuola l'organico dei professori.

Quindi l'avere libertà nella precisazione delle materie obbligatorie non può avere effetti finanziari.

Io non so le ragioni per cui questa delega al potere regolamentare si è fatta, ma non vedo inconvenienti in questa estensione agli Istituti superiori di commercio del criterio adottato per le Università, lasciando così al regolamento il compito di elencare le materie obbligatorie tenendo conto delle esigenze dei tempi e della

esperienza. E se, come pare dimostrato e come ha detto l'onorevole Rolandi-Ricci, la prova dell'elenco attuale è stata ottima, non ci sarà che da trasferire nel regolamento l'elenco delle materie obbligatorie che sta nell'art. 9 della legge del 1913 con gli stessi titoli e tenendo soprattutto conto dell'indirizzo pratico e commerciale che gl'insegnamenti relativi debbano conservare.

Questo posso dichiarare a nome di tutti i colleghi dell'Ufficio centrale.

Riguardo alla riduzione del numero delle lingue, io non conosco le ragioni che hanno indotto il ministro ad adottarla; ma siccome mi sono occupato a lungo di scuola, e siccome ho l'impressione che le lingue estere si studiano con assai poco profitto in iscuola, non è improbabile che il Ministero abbia pensato che pretendere la conoscenza di tre lingue sia pretendere cosa che difatto non si ottiene e che conduce a delle larghezze nocive, perchè quando si chiede più del normale inevitabilmente si finisce col dare l'approvazione anche con la conoscenza imperfetta di una sola lingua su tre.

È più utile chiedere una conoscenza seria di sole due lingue, se l'esperienza ha dimostrato che non si può ottenere la conoscenza di tre lingue. Ad ogni modo, dichiaro di aver parlato qui come persona, perchè a nome dell'Ufficio centrale parlerà a suo tempo il relatore dopo aver sentito il pensiero del ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sulla discussione dell'articolo unico, passeremo alla discussione dei singoli articoli del decreto-legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale e che il ministro accetta.

Li rileggo:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, colle seguenti modificazioni:

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322.

Art. 1.

All'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 268, è sostituito il seguente:

« Rispetto alle tasse di registro e bollo ed alle tasse ipotecarie e catastali tutti gli atti ed

i contratti dei R. Istituti superiori di scienze economiche e commerciali sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti ed i contratti delle Amministrazioni dello Stato ».

« Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e della tassa di manomorta i proventi di cui all'art. 3, ad eccezione dei lasciti, delle donazioni e dei contributi privati ».

(Approvato).

Art. 2.

All'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 208, è sostituito il seguente:

« Gli insegnamenti costitutivi comuni a tutti gli Istituti superiori di cui all'art. 1, sono fondamentali e complementari.

« Gli insegnamenti costitutivi della facoltà di scienze economiche e commerciali, comuni a tutti gli Istituti superiori di cui all'art. 1, sono fondamentali e complementari.

« Sono fondamentali gli insegnamenti che, secondo le disposizioni del regolamento, devono essere impartiti in tutti gli Istituti e per i quali, agli effetti del conseguimento della laurea dottorale, la frequenza e l'esame sono obbligatori per tutti gli studenti.

« Sono complementari gli insegnamenti di specializzazione o di integrazione, che in ciascun Istituto siano istituiti con tutte le norme dell'art. 13 della presente legge e per i quali l'esame può essere obbligatorio a seconda della menzione speciale che lo studente intenda conseguire nel diploma di laurea.

« In ogni Istituto, oltre gli insegnamenti fondamentali e complementari, deve essere dato l'insegnamento di almeno quattro lingue straniere secondo le disposizioni del regolamento.

« Gli studenti per essere ammessi all'esame di laurea devono aver dato prova di possedere la conoscenza di almeno due di tali lingue. Con speciale regolamento saranno fissate le norme per l'insegnamento delle lingue ed i relativi esami.

« Gli insegnamenti costitutivi delle sezioni speciali esistenti nel R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia sono stabiliti dal regolamento.

« La durata dei corsi e l'ordinamento degli insegnamenti fondamentali e complementari e delle relative esercitazioni pratiche per il conseguimento dei gradi accademici e degli altri

titoli o diplomi e la procedura degli esami speciali e di laurea sono disciplinati dal regolamento ».

(Approvato).

Art. 3.

All'art. 10 della legge 20 marzo 1913, n. 268, modificata con la legge 7 aprile 1921, n. 440, è sostituito il seguente :

« Lo stipendio dei professori ordinari e straordinari dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali ed i relativi aumenti periodici sono parificati a quelli dei professori di grado corrispondente delle Regie Università e degli altri Regi Istituti superiori di grado universitario.

« Ai professori, che prima della loro nomina a straordinario o a ordinario abbiano prestato servizio in modo continuativo in qualità d'incaricato di un Regio Istituto superiore o in una Regia Università e senza interruzione siano stati assunti in ruolo, è concessa, a decorrere dal primo periodo di servizio di ruolo l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al quarto degli anni di servizio prestato nella qualità di incaricato. Per i professori che alla data della pubblicazione della presente legge abbiano compiuto 55 anni di età, il beneficio, di cui al presente comma, sarà concesso in una sola volta. Non si computano le frazioni di quattro anni.

« L'incarico di un insegnamento a chi non sia professore di ruolo è retribuito con lire 6000 annue se trattasi di un insegnamento fondamentale; e con un'indennità di lire 100 per ogni ora di lezione effettivamente impartita, sino ad un massimo di lire 6000, se trattasi di un insegnamento complementare. In ogni caso la retribuzione non può superare lire 4000 se l'incaricato ricopre altro pubblico ufficio retribuito.

« Eccezione fatta per il Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia (sezione di magistero delle lingue straniere) in ogni Istituto superiore l'insegnamento delle lingue straniere è impartito da professori incaricati i quali avranno l'obbligo di fare fino ad un massimo di nove ore di lezioni per settimana. La retribuzione annua dei professori incaricati dell'insegnamento di una delle lingue

straniere di cui all'articolo 9 è di lire 6000 e potrà essere elevata, mediante aumenti quinquennali di lire 1000, sino a lire 10,000 secondo le norme fissate dal regolamento. I professori di lingue, ai quali eccezionalmente sia conferito l'incarico dell'insegnamento di un'altra lingua, sono retribuiti con l'indennità di lire 50 per ogni lezione effettivamente impartita fino ad un massimo di lire 4000.

« Le maggiori spese derivanti dall'applicazione del presente articolo saranno a carico dello Stato ».

(Approvato).

Art. 4.

I professori ordinari e straordinari di materie fondamentali hanno diritto d'impartire un secondo insegnamento retribuito oltre quello di cui ciascun professore è ordinario o straordinario.

Per il secondo insegnamento sarà corrisposto un assegno di lire 6000 annue ai professori ordinari e di lire 4000 agli straordinari.

Il secondo insegnamento può essere costituito da un corso di materie fondamentali o da uno o più corsi di materie complementari.

Agli effetti del diritto all'assegno, di cui al presente articolo, per i professori ordinari o straordinari che coprono una cattedra, comprende due insegnamenti distinti, o di una materia, per la cui trattazione il Consiglio superiore dell'istruzione economica e commerciale riconosca la necessità di più di tre ore settimanali, saranno computate le ore settimanali eccedenti le tre normali.

Per i professori di materie sperimentali, i quali dirigono nel loro Istituto esercizi obbligatori, che importano almeno tre ore settimanali, questi esercizi possono valere come un secondo insegnamento; in tal caso ai professori predetti non si può conferire altro insegnamento retribuito.

In ogni caso il numero complessivo di ore settimanali, comprese quelle dell'insegnamento ordinario, non potrà essere inferiore a sei.

I professori senatori e deputati, qualora per questa loro funzione non possano regolarmente svolgere il corso delle lezioni e delle esercitazioni, sono tenuti a provvedere a proprie spese per la supplenza.

L'assegnazione del secondo insegnamento ai professori che vi hanno diritto sarà fatta annualmente dal direttore su conforme proposta del Consiglio accademico, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dell'istruzione economica e commerciale.

L'assegno di cui al presente articolo non è valutabile agli effetti della pensione.

(Approvato).

Art. 5.

Il diritto ad altro insegnamento retribuito, di cui all'articolo precedente, non compete ai professori ordinari e straordinari che nei tre anni precedenti siano iscritti nei ruoli di imposta di ricchezza mobile per un reddito derivante da esercizio professionale pari o superiore nella media annua all'assegno stabilito nell'articolo precedente, nè compete ai professori ordinari e straordinari che abbiano per qualunque titolo altro insegnamento in Istituti di grado superiore o medio, qualunque ne sia il carattere.

Agli effetti del comma precedente non si terrà conto dei redditi derivanti da opere dell'ingegno regolate dalla legge sui diritti d'autore o dalla legge sulla proprietà industriale.

(Approvato).

Art. 6.

Ai professori ordinari e straordinari spetta il diritto di partecipare al provento delle tasse scolastiche.

A tal fine ogni Istituto è autorizzato a prelevare dalla tassa annuale d'iscrizione, versata da ciascun studente, una quota di lire 100.

Il fondo costituito da ciascun Istituto dal prelevamento di tali quote sarà distribuito ugualmente fra tutti i professori ordinari e straordinari.

La somma spettante a ciascun professore non potrà essere inferiore a lire 1500 nè superiore alle lire 6000 per i professori ordinari e non inferiore a lire 4000 nè superiore a lire 5000 per gli straordinari.

(Approvato).

Art. 7.

Le maggiori spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni, di cui agli articoli 4 e 6, graveranno sul bilancio di ciascun Istituto.

(Approvato).

Art. 8.

Ai professori, che alla data di applicazione della legge 20 marzo 1913, n. 268, erano incaricati in un R. Istituto superiore dell'insegnamento di una lingua straniera, di cui all'articolo 9 della legge stessa, e che abbiano senza interruzione continuato un tale incarico, potrà essere concesso, con le condizioni da stabilirsi nel regolamento, il trattamento giuridico ed economico spettante ai professori straordinari. Gli aumenti quinquennali decorrono dalla data della pubblicazione del presente decreto.

I professori straordinari di parti di materie che abbiano dieci anni di grado alla data di pubblicazione del presente decreto sono nominati ordinari dalla parte di materie che effettivamente insegnano. I posti di straordinario che essi ricoprono saranno trasformati temporaneamente, previo parere del Consiglio accademico, in posti di ordinario negli organici dei singoli Istituti fin a quando i rispettivi titolari rimarranno in servizio. La relativa spesa farà carico ai bilanci dei singoli istituti.

(Approvato).

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dall'inizio dell'anno accademico 1922-23.

(Approvato).

Art. 10.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in unico testo le norme legislative vigenti sull'ordinamento dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

(Approvato).

Art. 11.

Con decreto del ministro del tesoro verrà provveduto all'iscrizione, nello stato di previsione del Ministro per l'industria e il commercio per l'esercizio provvisorio 1922-23 e per i successivi dei fondi necessari per l'applicazione del presente decreto.

(Approvato).

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

(Approvato).

ROLANDI RICCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI. Domando di sottoporre all'esame e alla votazione del Senato questo articolo aggiuntivo, perchè l'articolo 2 mentre noi scrivevamo l'emendamento, è stato approvato nel silenzio del ministro e del relatore.

PRESIDENTE. Non credo che le sue parole siano di rimprovero per me, perchè ho messo molto tempo in mezzo, a domandare, quando è finita la discussione generale, se nessuno chiedeva la parola.

ROLANDI RICCI. Giustissimo, signor Presidente, sia per reverenza al suo ufficio sia per deferenza alla sua persona non è nelle mie parole la più remota intenzione di censura. Ma mentre stavamo scrivendo è avvenuta la votazione dell'articolo 2, e per rimediare, se è possibile, propongo quest'articolo aggiuntivo e ne dò la ragione.

In sostanza questo articolo aggiuntivo intende mantenere, come è giusto, il potere di determinare gli insegnamenti fondamentali e complementari al ministro, udito il Consiglio della istruzione superiore commerciale, ma domanda che la proposta degli insegnamenti fondamentali od almeno dei complementari per ciascuno istituto venga dai consigli di amministrazione e vigilanza e dai consigli accademici. Di tal guisa si potrà mantenere il carattere specifico ad ogni Istituto, perchè ciascuno Istituto esporrà al ministro quali sono gli insegnamenti fondamentali e complementari di cui ha bisogno, quali sono insomma quelli che rispondono alla sua finalità. Il ministro nella sua saviezza, sentito i consigli competenti, deciderà.

In questo modo concretiamo la possibilità che la legge, invece di trovarsi di fronte ad un regolamento univoco, che può essere utile o disutile, abbia da essere applicata caso per caso colla garanzia del parere dei competenti corpi che conoscono i bisogni e le finalità di ciascun istituto.

Spero che questa forma di salvaguardare l'autorità ministeriale, udito il competente parere del Consiglio superiore, contemperato colle proposte dei singoli Consigli accademici e di vigilanza possa avere l'approvazione del Senato e del ministro.

L'articolo aggiunto suonerebbe così:

« Gli insegnamenti fondamentali e complementari sono stabiliti per ciascuno Istituto su proposta dei rispettivi Consigli accademici di amministrazione e di vigilanza con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio dell'istruzione Superiore Commerciale ».

Mi fanno l'onore di unirsi a proporre questo articolo aggiuntivo i colleghi: Zunino, Poggi, Alberto Dallolio, Vicini, Agnetti, Gioppi, Berio, Mayer, D'Aragona, Grandi, Morrone e Vigliani.

PULLÈ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PULLÈ, *relatore*. Ho chiesto la parola solamente per una osservazione, che del resto è stata fatta in comune dalla Commissione: vale a dire che questa proposta risponderebbe perfettamente alle direttive che il Senato ha sempre adottato nei precedenti giudizi, in materia di istituti di commercio, ma contrasta con la disposizione del testo dell'articolo 2 che abbiamo già votato. Vale a dire: « Sono fondamentali gli insegnamenti, che secondo le disposizioni del regolamento, *devono essere impartiti in tutti gli istituti* e per i quali, agli effetti del conseguimento della laurea dottorale, la frequenza e l'esame sono obbligatori per tutti gli studenti ». Dunque questo deve essere uguale per tutti gli istituti, e non ci può essere per gli insegnamenti fondamentali nessuna speciale iniziativa dell'uno piuttosto che dell'altro istituto. Viceversa, potranno avere l'iniziativa propria quando fosse concessa la maggiore facoltà ai singoli consigli di amministrazione e direttivi di poter disporre essi delle materie complementari. Se mai questa proposta si potrà inserire in una fase ulteriore della legislazione. Ma per quanto riguarda gli insegnamenti fondamentali, mi pare che osti ormai alla proposta del senatore Rolandi Ricci quanto è già sanzionato dal voto.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Anche a me è accaduto quel che è successo al senatore Rolandi Ricci, vale a dire che non mi sono accorto che si stava votando l'art. 2. Altrimenti avrei desiderato di rispondere al senatore Rolandi Ricci, il quale aveva tutto il diritto di attendersi che io rispondessi

al suo discorso, così nutrito di pensieri e di concetti elevati.

Se nessuna risposta invece gli ho data, egli non deve adunque pensare che ci sia stata scortesia da parte mia.

ROLANDI RICCI: Non ne dubito.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Io avrei desiderato di esporgli il mio pensiero; ma non è male che mi dichiaro subito su un punto specialmente, su quello, cioè, che concerne l'insegnamento delle lingue estere. Sono io personalmente che ho creduto opportuno di stabilire l'obbligatorietà dell'insegnamento e dell'esame di due lingue soltanto anziché di tre, perchè io, che ho una grande pratica in questa materia per aver presieduto, e per presiedere tutt'ora, Istituti del genere, posso dire che le lingue moderne s'imparano molto poco. È ben difficile che un giovane, anche coll'insegnamento fatto praticamente, possa riuscire ad ottenere il possesso assoluto, tecnico e compiuto di più di due lingue. Il voler renderne obbligatorie tre, avrebbe potuto portare come conseguenza che gli studenti, pur andando agli esami preparati per superare la prova, non potrebbero dire di avere la conoscenza delle tre lingue. Invece se ne mettete due, trattandosi di giovani pratici e seri, come sono quelli che frequentano gli studi commerciali e lo fanno perchè ne hanno bisogno nella vita, e non già per avere un diploma, quando essi sappiano che debbono portare agli esami soltanto due lingue in un modo completo e sanno pure che i professori saranno rigidi e severi, essi si presenteranno agli esami con la conoscenza perfetta di queste lingue. Vi possono essere dei giovani, i quali vorranno studiare anche una terza lingua: auguriamoci che questi giovani siano molti; ma auguriamoci pure e soprattutto che ci siano molti giovani che vadano alla laurea sapendo molto bene due lingue.

Quanto alla questione del regolamento vorrei dire che la ragione, per la quale si è tornato all'antico sistema del regolamento, è stata perchè vi furono in tutte le parti d'Italia, per lunghi anni, numerose lagnanze sul sistema rigido dell'applicazione pura e semplice di una legge, che cristallizzava tutti gli insegnamenti. E da ogni parte si avanzò la proposta che si adottasse per gli studi commerciali lo stesso

criterio seguito in tutti gli altri campi dell'insegnamento pubblico. Infatti in tutte le leggi, che riguardano l'istruzione primaria, è demandata al regolamento la formazione delle liste delle materie d'insegnamento, che si devono impartire.

Si è detto che tenere questo campo così rigidamente non era consono al genere d'insegnamento, che deve avere più elasticità. Mentre si può comprendere infatti un irrigidimento nell'insegnamento classico, poichè quello di oggi è lo stesso di 10, di 20, di 100 anni fa, nell'insegnamento professionale tecnico, le materie d'insegnamento hanno bisogno di essere tenute costantemente al corrente. Ed allora si è pensato di venire al sistema del regolamento; il quale regolamento dà però tutte le garanzie, perchè, come il senatore Rolandi Ricci saprà, il regolamento sull'insegnamento non si fa già a capriccio di un impiegato o di un ministro o sottosegretario. Vi sono delle serie garanzie per la formazione di un regolamento, perchè bisogna sentire il Consiglio superiore, il Consiglio di Stato ed una quantità di organi, che possono approvare o non approvare questo regolamento.

La modifica del regolamento ha poi questo vantaggio che si può fare frequentemente; la modifica della legge è invece più difficile a farsi; quindi il pericolo, che teme il senatore Rolandi Ricci, io non lo temo assolutamente; anzi credo che il fatto che sia il regolamento a disciplinare l'elenco delle materie d'insegnamento porterà un gran vantaggio, e porterà quell'agilità che il senatore Rolandi Ricci desidera e che questi Istituti debbono avere per il loro speciale carattere. E premesso questo a titolo di brevissima risposta, dirò al senatore Rolandi Ricci, che io non ho difficoltà di accettare il suo articolo aggiuntivo, per quanto ha tratto alle materie complementari, perchè per le altre materie non si può; ma per le materie complementari sono ben lieto che possano venire dai singoli istituti delle proposte da accettare, e si capisce, perchè l'Istituto di Genova, di cui parla l'onorevole Rolandi Ricci e che conosco per averlo visitato ed ammirato per i suoi risultati, può avere interessi scientifici e didattici diversi da quelli di Torino, di Milano, di Bari.

È giusto ed è logico, che, ad esempio, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di

Genova venga a dire: per Genova occorre l'insegnamento supplementare del diritto marittimo, mentre per altra città se ne richiederà un altro. Ciò premesso dico al senatore Rolandi Ricci, che, facendo omaggio a tutte le sue ragioni, accetto il suo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha detto che accetta l'articolo aggiuntivo per gli insegnamenti complementari, mentre nell'articolo si parla anche di insegnamenti fondamentali.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Prego di rinunciare alla parte dell'articolo aggiunto che riguarda gli insegnamenti fondamentali, perchè è già stato votato l'articolo che definisce quali sono gli insegnamenti fondamentali.

Ne do lettura:

Art. 2.

All'articolo 9 della legge 20 marzo 1913, n. 268, è sostituito il seguente:

« Gli insegnamenti costitutivi comuni a tutti gli Istituti superiori di cui all'art. 1, sono fondamentali e complementari.

« Sono fondamentali gli insegnamenti che, secondo le disposizioni del regolamento, devono essere impartiti in tutti gli Istituti e per i quali, agli effetti del conseguimento della laurea dottorale, la frequenza e l'esame sono obbligatori per tutti gli studenti.

« Sono complementari gli insegnamenti di specializzazione o di integrazione, che in ciascun Istituto siano istituiti con tutte le norme dell'art. 13 della presente legge e per i quali l'esame può essere obbligatorio a seconda della menzione speciale che lo studente intenda conseguire nel diploma di laurea.

« In ogni Istituto, oltre gli insegnamenti fondamentali e complementari, deve essere dato l'insegnamento di almeno quattro lingue straniere secondo le disposizioni del regolamento.

« Gli studenti per essere ammessi all'esame di laurea devono aver dato prova di possedere la conoscenza di almeno due di tali lingue. Con speciale regolamento saranno fissate le norme per l'insegnamento delle lingue ed i relativi esami.

« Gli insegnamenti costitutivi delle sezioni speciali esistenti nel Regio Istituto superiore di

scienze economiche e commerciali di Venezia sono stabiliti dal regolamento.

« La durata dei corsi e l'ordinamento degli insegnamenti fondamentali e complementari e delle relative esercitazioni pratiche per il conseguimento dei gradi accademici e degli altri titoli o diplomi e la procedura degli esami speciali e di laurea sono disciplinati dal regolamento ».

Ora si cercherà di stabilire nel regolamento il numero ristretto degli insegnamenti, che devono essere necessari per tutti gli Istituti.

Voci. E le ore d'insegnamento?

ROLANDI RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI. Ringrazio l'onorevole ministro, sono d'accordo con lui, visto che è votato l'articolo che riguarda gli insegnamenti fondamentali; però praticamente io rinuncierei alle parole « insegnamenti fondamentali » se l'onorevole ministro consentisse che si stabilisse che pur rimanendo gli insegnamenti fondamentali, quelli che per tutti sono determinati dal regolamento che il Ministero compilerà, le proposte dell'orario degli insegnamenti partiranno dai Consigli di amministrazioni e dai Consigli accademici.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Capisco la portata della proposta.

ROLANDI RICCI. Io posso proporre 12 ore di Banco modello e sono a posto.

PRESIDENTE. Allora vuole aggiungere nell'articolo aggiuntivo questa variazione o lo lascia come raccomandazione?

L'articolo dice: « gli insegnamenti fondamentali e complementari sono stabiliti per ciascuno Istituto su proposta, ecc. ».

ROLANDI RICCI. Si dirà: « gli orari degli insegnamenti saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione e dal Consiglio accademico ».

CORBINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *dell'Ufficio centrale*. Signor presidente, domando scusa, ma prego i colleghi di tener presente gli inconvenienti che vengono spesso da questi emendamenti improvvisati.

Un emendamento di questo genere, di cui non si può istantaneamente prevedere la portata, dà luogo spesso alle più gravi difficoltà nell'applicazione della legge.

Gli orari non devono essere stabiliti nè nella legge, nè nel regolamento; per norma gli orari sono stabiliti dalle Facoltà, ma se diciamo ciò nella legge possiamo creare complicazioni anche di carattere finanziario, perchè all'orario è connesso il modo e la misura della retribuzione dei professori.

Io non saprei in questo momento prevedere se una tale disposizione introdotta nella legge non possa avere effetti a cui nessuno di noi in questo momento pensa. Siccome la legge e il regolamento disciplinano solo l'elenco delle materie, si prenda atto della dichiarazione del ministro che nel regolamento, dopo avere esaminato la portata della proposta, sarà ribadito ciò che già avviene, cioè che l'orario dei singoli insegnamenti è stabilito da ogni scuola.

ROLANDI RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI. Col progetto di regolamento che si propone, sarebbe il regolamento ministeriale che dovrebbe determinare l'orario e non più le Facoltà. Del resto siccome a questo riguardo non posso mettere in dubbio che quando il ministro prende un impegno, questo impegno sarà osservato, mi accontento che sia dichiarato esplicitamente che per la determinazione degli orari di tutti gli insegnamenti saranno sentiti i Consigli di amministrazione ed il Consiglio accademico d'ogni Istituto.

ROSSI, *ministro dell'industria e del commercio*. Accetto l'impegno.

ROLANDI RICCI. Allora l'articolo aggiuntivo rimane per gl'insegnamenti complementari.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Rolandi Ricci e accettato dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Ne do lettura:

« Gli insegnamenti complementari sono stabiliti per ciascun istituto su proposta dei rispettivi Consigli accademici e d'amministrazione e vigilanza, con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio superiore dell'istruzione superiore commerciale ».

Chi approva questo articolo aggiuntivo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

RAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Io vorrei domandare all'onorevole relatore ed all'onorevole ministro quale sarà

poi il titolo di questa legge; perchè nel 1° articolo si dice che si modifica la legge 20 marzo 1913, n. 268 « sull'ordinamento dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali »; ma la legge citata - l'ho qui - dice che essa riguarda gli « ordinamenti degli Istituti superiori di istruzione commerciale, » e non parla affatto di scienze economiche. Quale diventa il titolo della legge? Bisognerà dirlo.

PRESIDENTE. Ella fa una proposta di modifica?

RAVA. Sì. Io dico che se citiamo una legge, con la sua data e il suo numero, e diciamo che la modifichiamo negli articoli, bisognerà lasciarne il titolo; e questo titolo dice: « Ordinamento dei Regi Istituti superiori di istruzione commerciale ». E non si parla di scienze economiche, il titolo è così, e si indica un più pratico indirizzo.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Ma c'è qualche cosa di più. I nostri istituti oggi si chiamano istituti superiori di scienze economiche e commerciali e la laurea si dà in scienze economiche e commerciali. È necessario quindi chiarire le cose e unificare anche il titolo che si dà alle scuole ed ai laureati, che oggi sono dichiarati « dottori in scienze economiche e commerciali ». Raccomando all'onorevole ministro di voler chiarire e correggere tutto questo.

CORBINO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *dell'Ufficio centrale*. La proposta Rava va benissimo. Il titolo della laurea non è cosa così fondamentale come il titolo di una legge. Può un istituto di studi commerciali essere autorizzato a dare diplomi in scienze economiche e commerciali: ma qui si tratta di una rettifica di fatto. L'articolo unico che ora votiamo deve contenere la stessa enunciazione della legge del 1913.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI, *ministro dell'industria e commercio*. Io avrei desiderato che vi fosse stata una proposta concreta da parte dell'onorevole Rava.

Credo che egli abbia ragione quando dice che abbiamo citato a torto la legge, perchè la legge parla di istituti superiori di istruzione commerciale, mentre nel disegno di legge si parla di scienze commerciali. Ma, come giustamente ha fatto rilevare l'onorevole Ferrero, siccome diamo una laurea in scienze economiche e commerciali, noi nello stesso atto che votiamo questa legge, potremmo votare un articolo aggiuntivo, in cui si dicesse che questi istituti assumono il titolo di Istituti di scienze economiche e commerciali.

FERRERO DI CAMBIANO. Benissimo, onorevole ministro, così va fatto.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. L'articolo aggiuntivo, che io propongo per risolvere questa questione, potrebbe essere all'incirca così compilato:

« Gli istituti superiori di istruzione commerciale assumono il titolo di Istituti Superiori di scienze economiche e commerciali ».

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Vorrei sapere se il senatore Rolandi Ricci accetta questo articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole ministro dell'industria, articolo col quale si stabilisce che la laurea ottenuta in questi istituti è « laurea in scienze economiche e commerciali ». Poichè non so comprendere come questo possa conciliarsi col giusto desiderio dell'onorevole Rolandi Ricci, che tali scuole, e principalmente quella di Genova, sieno di carattere prevalentemente pratico.

ROLANDI RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI. Onorevole collega, che cosa vuole che a noi importi il titolo quando abbiamo la sostanza?

CORBINO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *dell'Ufficio centrale*. Per la precisione occorre introdurre una lieve modificazione all'articolo unico di questo disegno di legge, il quale deve essere uniformato al titolo della legge del 1913.

Un'altra modificazione occorre introdurre pure nell'articolo testè proposto dal ministro dell'industria. Siccome gli Istituti in questione hanno tutti un nome diverso, converrà forse fare riferimento alla tabella *a*, della legge del 1913 e cioè dire: « Gli Istituti superiori di istruzione commerciale di cui alla tabella *a*, della legge del 1913, assumono il titolo di Istituti superiori di scienze economiche e commerciali ».

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Accetto l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Corbino.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendò di parlare, pongo ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole ministro dell'industria e del commercio ed accettato dall'Ufficio centrale.

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Tenuto poi conto delle varie modificazioni apportate al testo di questo disegno di legge, io proporrei che si affidasse all'Ufficio centrale l'incarico di procedere, d'accordo coll'onorevole ministro competente e col proponente le varie modificazioni, al coordinamento di questo disegno di legge, coordinamento sul quale l'Ufficio stesso dovrà riferire all'inizio della seduta di domani.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvata).

La votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge avrà luogo perciò domani dopo che si sarà proceduto al suo coordinamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 430, che abroga quello 22 aprile 1920, n. 507, relativo al prezzo di vendita dei giornali ». (N. 568).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 430, che abroga quello 22 aprile 1920, n. 507, relativo al prezzo di vendita dei giornali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 430, che abroga quello 22 aprile 1920, n. 507, relativo al prezzo di vendita dei giornali.

ALLIGATO.

Regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 430.

(Omissis).

Articolo unico.

Le disposizioni del decreto 22 aprile 1920, n. 507, e quelle comunque emanate dal Ministero per l'industria e commercio in base alle facoltà dal decreto stesso consentite, cesseranno di avere effetto col 1° luglio 1923.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione, conclusa tra l'Italia ed il Nicaragua, per la cittadinanza, firmata a Managua, il 20 settembre 1917 ». (Numero 607).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione conclusa tra l'Italia ed il Nicaragua per la cittadinanza, firmata a Managua, il 20 settembre 1917 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di questo disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione per la cittadinanza, conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Nicaragua, firmata a Managua addì 20 settembre 1917, le cui ratifiche furono scambiate a Roma il

CONVENZIONE SULLA CITTADINANZA FRA IL REGNO
D'ITALIA E LA REPUBBLICA DEL NICARAGUA
— 1917.

S. M. il Re d'Italia e S. E. il Presidente della Repubblica del Nicaragua, desiderando fissare le norme relative alla cittadinanza dei discendenti delle persone che emigrano dall'Italia al Nicaragua o dal Nicaragua all'Italia, hanno deciso concludere una convenzione in proposito, e a questo fine hanno nominato loro plenipotenziari:

S. M. IL RE D'ITALIA

il signor dottor Davide Campari, console generale d'Italia in Nicaragua, e

S. E. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DEL NICARAGUA

S. E. il signor ingegnere don José Andrés Urtecho, ministro degli affari esteri,

i quali scambiatisi i rispettivi pieni poteri, che furono trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto nel firmare e firmano i seguenti articoli:

Articolo I.

Il cittadino italiano residente nel Nicaragua e il cittadino nicaraguense residente in Italia conservano e trasmettono, secondo le rispettive leggi patrie, la propria cittadinanza, salvo le disposizioni contenute nella presente convenzione.

Articolo II.

Il figlio nato al Nicaragua da padre italiano non nato al Nicaragua e, se il padre è ignoto, da madre italiana non nata al Nicaragua, è cittadino italiano, e, reciprocamente, è cittadino nicaraguense il figlio nato in Italia da padre nicaraguense non nato in Italia, e, se il padre è ignoto, da madre nicaraguense non nata in Italia.

CONVENCIÓN SOBRE CIUDADANÍA ENTRE EL REINO
DE ITALIA Y LA REPUBLICA DE NICARAGUA
— 1917.

S. M. el Rey de Italia y S. E. el Presidente de la República de Nicaragua, deseosos de fijar reglas relativamente a la ciudadanía de los descendientes de las personas que emigran de Italia a Nicaragua o de Nicaragua a Italia, han resuelto concluir una convención sobre esto particular y con este objeto han nombrado por Sus plenipotenciarios, a saber:

S. M. EL REY DE ITALIA

al señor doctor David Campari, consul general de Italia en Nicaragua, y

S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DE NICARAGUA

a S. E. el señor ingeniero Don José Andrés Urtecho, Ministro de Relaciones Exteriores,

quienes habiéndose cambiado sus plenos poderes que encontraron en buena y debida forma han convenido en firmar y firman los siguientes artículos:

Artículo I.

El ciudadano italiano residente en Nicaragua y el ciudadano nicaraguense residente en Italia conservarán y transmitirán, conforme á las leyes de sus respectivos países, su propia ciudadanía, salvo las disposiciones contenidas en la presente convención.

Artículo II.

El hijo nacido en Nicaragua de padre italiano que no haya nacido en Nicaragua, y, si el padre fuere desconocido, de madre italiana no nacida en Nicaragua, es ciudadano italiano; y, reciprocamente, es ciudadano nicaraguense el hijo nacido en Italia de padre nicaraguense que no haya nacido en Italia, y, en caso de ser desconocido el padre, de madre nicaraguense no nacida en Italia.

Tuttavia essi potranno, entro l'anno della maggiore età, determinata secondo le proprie leggi, eleggere rispettivamente la cittadinanza nicaraguense o quella italiana mediante dichiarazione resa personalmente davanti le competenti autorità dello Stato di cui intendono declinare la cittadinanza.

Le autorità menzionate nel precedente capoverso dovranno accertare la identità personale del dichiarante e la sua maggiore età, e fare di tutto esplicita menzione nel processo verbale contenente la dichiarazione di elezione.

Articolo III.

Nello spazio di tempo compreso fra la data della denuncia del trattato di amicizia, commercio e navigazione del 1868 e la data della stipulazione della presente convenzione, saranno ritenuti cittadini italiani i figli nati nel Nicaragua da padre italiano non nato nel Nicaragua, e, se il padre è ignoto, da madre italiana non nata nel Nicaragua, e cittadini nicaraguensi i figli nati in Italia da padre nicaraguense non nato in Italia, e, se il padre è ignoto, da madre nicaraguense non nata in Italia.

Articolo IV.

Il cittadino italiano che abbia acquistato la cittadinanza nicaraguense, ed il cittadino nicaraguense che abbia acquistato la cittadinanza italiana, riacquistano la loro cittadinanza di origine dopo un biennio di residenza continua nel territorio dello Stato del quale avevano abbandonato la cittadinanza.

Entro il termine di sei mesi dal compimento del biennio di residenza, i Governi delle Alte Parti contraenti potranno rendere inefficace il riacquisto della cittadinanza.

La presente disposizione si estenderà ai figli nati nel Nicaragua da padre italiano nato nel Nicaragua, e, se il padre è ignoto, da madre italiana nata nel Nicaragua, come ai figli nati in Italia da padre nicaraguense nato in Italia, e, se il padre è ignoto, da madre nicaraguense nata in Italia.

Sin embargo ellos podrán, dentro del primo año de la mayoría de edad, determinada según las leyes de su propio país, elegir respectivamente la ciudadanía nicaraguense o italiana mediante declaración rendida personalmente ante la autoridad que corresponda del Estado cuya ciudadanía traten de rehusar.

Las autoridades mencionadas en el párrafo precedente deberán comprobar la identidad personal del declarante y su mayoría de edad, y hacer de todo referencia explícita en el acta que contenga la declaración de elección.

Artículo III.

Durante al lapso comprendido entre la fecha de la denuncia del tratado de amistad, comercio y navegación, de 1868 y la fecha de la presente Convención serán considerados como ciudadanos italianos los hijos nacidos en Nicaragua de padre italiano no nacido en Nicaragua, y, si el padre fuere desconocido, de madre italiana no nacida en Nicaragua; y ciudadanos nicaraguenses los hijos nacidos en Italia de padre nicaraguense no nacido en Italia, y si el padre fuere desconocido, de madre nicaraguense no nacida en Italia.

Artículo IV.

El ciudadano italiano que hubiese adquirido la ciudadanía nicaraguense, y el ciudadano nicaraguense que hubiese adquirido la ciudadanía italiana, recobrarán su ciudadanía de origen en el territorio del Estado cuya ciudadanía habían abandonado.

Dentro del término de seis meses de haberse cumplido el bienio de residencia, los Gobiernos de las Altas Partes contratantes podrán hacer ineficaz el recobro de la ciudadanía.

La presente disposición se extenderá a los hijos nacidos en Nicaragua de padre italiano nacido en Nicaragua, y, si el padre fuere desconocido, de madre italiana nacida en Nicaragua; del mismo modo que los hijos nacidos en Italia de padre nicaraguense nacido en Italia, y si el padre fuere desconocido, de madre nicaraguense nacida en Italia.

Articolo V.

Il cittadino italiano che accetta impiego dal Governo del Nicaragua od entra al servizio militare dello stesso Stato, ed il cittadino nicaraguense che accetta impiego dal Governo dell'Italia od entra al servizio militare dello stesso Stato, e vi persistono nonostante la intimazione dei rispettivi Governi di abbandonare, entro un termine di sei mesi, l'impiego o il servizio, perdono la propria cittadinanza di origine.

Articolo VI.

Il cittadino italiano residente nel Nicaragua e il cittadino nicaraguense residente in Italia che, collettivamente o individualmente, commettono reati nello Stato ove risiedono, compresi i reati contro la costituzione, la forma del Governo o i poteri dello Stato stesso, non potranno essere giudicati che dai tribunali ordinari stabiliti secondo le leggi locali, e puniti a tenore delle leggi stesse.

Articolo VII.

I cittadini di uno dei due Stati contraenti, che si siano naturalizzati nell'altro, saranno sempre soggetti, quando faranno ritorno nel proprio paese di origine, a procedimento penale per i reati commessi prima di emigrare, salvo in loro favore le cause estintive dell'azione penale.

Articolo VIII.

I cittadini italiani nel Nicaragua e i cittadini nicaraguensi in Italia saranno esenti da ogni obbligo di servizio militare nell'esercito e nell'armata, senza pregiudizio agli obblighi che, secondo il diritto pubblico interno di ciascuno degli Stati permangono o sorgano nei casi di abbandono, di acquisto o di riacquisto della cittadinanza.

Articolo IX.

Agli effetti della presente convenzione, sotto il nome di figlio si intendono compresi i figli

Artículo V.

El ciudadano italiano que acepte empleo del Gobierno de Nicaragua o entre al servicio militar del mismo Estado y el ciudadano nicaraguense que acepte empleo del Gobierno de Italia, o entre al servicio militar del mismo Estado, y persiste en ellos, no obstante la intimación de los respectivos Gobiernos de abandonar dentro de un término de seis meses el empleo o el servicio, pierden la propia ciudadanía de origen.

Artículo VI.

El ciudadano italiano residente en Nicaragua y el ciudadano nicaraguense residente en Italia que, colectiva o individualmente delinca en el Estado en que residen incluso los delitos contra la constitución, la forma de Gobierno o los poderes del mismo Estado, no podrán ser juzgados mas que por los tribunales ordinarios establecidos según la leyes de los respectivos países y serán castigados al tenor de las mismas leyes.

Artículo VII.

Los ciudadanos de uno de los Estados contratantes que se hayan naturalizado en el otro, siempre quedarán sujetos cuando regresen al propio país de origen, al procedimiento penal por los delitos cometidos antes de emigrar, salvo cuando existan en su favor causas legales extintivas de la acción penal.

Artículo VIII.

Los ciudadanos italianos en Nicaragua y los ciudadanos nicaraguenses en Italia estarán exentos de toda obligación de servicio militar en el ejército o la armada, sin perjuicio de las obligaciones que, según el derecho público interno de cada uno de los dos Estados subsistan o resulten en los casos de abandono, adquisición o readquisición de la ciudadanía.

Artículo IX.

Para los efectos de la presente convención, bajo el nombre de hijo, se entienden compren-

legittimi o legittimati, e i figli naturali riconosciuti volontariamente o giudiziarmente.

Agli stessi effetti, al territorio di ciascuna Alta Potenza si intende equiparato quello delle proprie colonie.

Articolo X.

La presente convenzione sarà ratificata secondo le norme costituzionali da ciascuno dei due Paesi contraenti, e le ratifiche saranno scambiate a Roma al più presto possibile.

La presente convenzione rimarrà in vigore per dieci anni, e dovrà essere denunciata un anno prima della sua scadenza. In mancanza di denuncia si intenderà prorogata di anno in anno.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziarii hanno firmato la presente convenzione redatta in spagnuolo ed italiano, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto in due esemplari dello stesso tenore nella città di Managua, addì venti settembre mille novecento diciassette.

DAVIDE CAMPARI.
J. A. URTECHO.

didos los hijos legítimos o legítimados, y los hijos naturales reconocidos voluntaria o judicialmente.

Para los mismos efectos, al territorio de cada una de las Altas Partes Contratantes se entiende equiparado el de las respectivas colonias.

Artículo X.

La presente convención será ratificada según las normas constitucionales de cada uno de los Países contratantes, y las ratificaciones serán canjeadas en Roma lo mas pronto posible.

Esta convención estará en vigor por diez años y deberá ser denunciada un año ante de su vencimiento. En caso de falta de denuncia se entenderá prorrogado de año en año.

En fede lo cual los respectivos Plenipotenciarios han firmado la presente convención, redactada en los idiomas español e italiano y han puesto al pie los sellos de sus armas.

Hecho por duplicado en la ciudad de Managua el día veinte de septiembre de mil novecientos diez y siete.

DAVIDE CAMPARI.
J. A. URTECHO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, concernente modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 520 per l'istituzione di una cassa di maternità e del decreto Reale 18 aprile 1920, n. 543, concernente la misura dei sussidi corrisposti dalla cassa predetta ». (N. 555).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, concernente modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 520, per la istituzione di una Cassa di maternità, e del decreto Reale 18 aprile 1920, n. 543 concernente la misura dei sussidi corrisposti dalla Cassa predetta ».

Prego l'onorevole, senatore, segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:
(V. Stampato N. 555).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge il decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, col quale si apportano modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 520, per la istituzione di una Cassa di maternità, ed il Regio decreto 18 aprile 1920, n. 543, concernente la misura dei sussidi corrisposti dalla Cassa predetta.

(Approvato).

Art. 2.

All'articolo 1 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, è sostituito il seguente:

« L'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, numero 520, per la istituzione di una Cassa di maternità, è così modificato:

« Art. 2. — Le entrate della Cassa di maternità sono costituite:

« 1° da un contributo annuale obbligatorio da pagarsi nella misura di lire sette per ogni operaia in età dai 15 ai 50 anni;

« 2° dai proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni alla presente legge e al regolamento per la esecuzione di essa, e dalle somme versate dall'imprenditore o industriale ai termini dell'articolo 7-bis della presente legge;

« 3° dalle donazioni e dai lasciti fatti alla Cassa da enti morali o da privati e da ogni altro provento che sia in avvenire destinato alla Cassa ».

(Approvato).

« Art. 2-bis. — Il contributo annuale obbligatorio di cui al n. 1 del precedente articolo, è per lire tre a carico dell'operaia, e per lire quattro a carico dell'imprenditore o industriale.

« La parte del contributo a carico dell'operaia sarà trattenuta sul salario di essa dall'imprenditore o industriale, al quale è vietato di trattenere, a tale titolo, somme superiori, per qualsiasi motivo o pretesto, sotto pena di una ammenda da 50 a 500 lire.

« Il pagamento dell'intero contributo annuale per ciascuna operaia sarà effettuato a cura dell'imprenditore o industriale, in una sola volta, nell'epoca che sarà stabilita dal regolamento ».

(Approvato).

Art. 3.

All'articolo 2 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, è sostituito il seguente:

« La prima parte dell'articolo 3 della legge 17 luglio 1910, n. 520, è così modificata:

« Art. 3. — La Cassa corrisponde ad ogni operaia in occasione di parto o di aborto un sussidio di lire 100 alle condizioni che saranno determinate nel regolamento e fatta eccezione per il procurato aborto, preveduto dall'art. 381 del Codice penale, per il quale il sussidio non è dovuto: lo Stato rimborsa alla Cassa per ciascun parto o aborto sussidiato la quota di lire diciotto ».

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano con effetto dal 1° gennaio 1923 e quelle di cui all'articolo 3 con effetto dal 1° gennaio 1922.

La Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali è autorizzata ad anticipare i fondi che eventualmente possano occorrere nel corrente esercizio alla Cassa nazionale di maternità per corrispondere il sussidio di cui all'articolo 3 della presente legge, salvo rimborso sugli avanzi degli esercizi successivi della Cassa nazionale di maternità.

(Approvato).

ALLEGATI.

I. - *Decreto-legge luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322.*

(*Omissis*).

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 520, per la istituzione di una Cassa di maternità, è così modificato:

« Art. 2. — Le entrate della Cassa di maternità sono costituite:

« 1° da un contributo annuale obbligatorio da pagarsi nella misura di lire due e centesimi venticinque, per ogni operaia in età dai 15 ai 50 anni;

2° dai proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni alla presente legge e al regolamento per la esecuzione di essa, e dalle somme versate dall'imprenditore o industriale ai termini dell'articolo 7-*bis* della presente legge;

« 3° dalle donazioni e dai lasciti fatti alla Cassa da enti morali o da privati e da ogni altro provento che sia in avvenire destinato alla Cassa ».

« Art. 2-*bis*. — Il contributo annuale obbligatorio di cui al n. 1 del precedente articolo, è per lire una a carico dell'operaia, e per lire una e centesimi venticinque a carico dell'imprenditore o industriale.

« La parte del contributo a carico dell'operaia sarà trattenuta sul salario di essa dall'impre-

ditore o industriale, al quale è vietato di trattenere, a tale titolo, somme superiori, per qualsiasi motivo o pretesto, sotto pena di un'ammenda da 50 a 500 lire.

« Il pagamento dell'intero contributo annuale per ciascuna operaia sarà effettuato a cura dell'imprenditore o industriale, in una sola volta, nell'epoca che sarà stabilita dal regolamento ».

Art. 2.

La prima parte dell'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 520, è così modificata:

« Art. 3. — La Cassa corrisponde ad ogni operaia in occasione di parto o di aborto un sussidio di lire 40 alle condizioni che saranno determinate nel regolamento e fatta eccezione per il procurato aborto, preveduto dall'articolo 381 del Codice penale, per il quale il sussidio non è dovuto: lo Stato rimborsa alla Cassa per ciascun parto o aborto sussidiato la quota di lire dodici ».

Art. 3.

Gli articoli 4 e 5 della legge predetta sono abrogati.

Art. 4.

L'articolo 7 della legge predetta è così modificato:

« Art. 7. — L'azione per conseguire il sussidio di cui all'articolo 3, si prescrive nel termine di un anno dal giorno del parto o dell'aborto; salvo quando sussista procedimento penale per procurato aborto, nel qual caso la prescrizione è sospesa fino a sentenza definitiva.

« L'operaia ha diritto al sussidio predetto anche quando sia stato omesso, in tutto o in parte il pagamento dei contributi per essa dovuti ».

« Art. 7-*bis*. — L'imprenditore, o chi per esso, che non abbia versato, nel termine fissato dal regolamento, i contributi dovuti per le proprie operaie, è punito con una ammenda da lire 50 a 500; e dovrà inoltre versare alla Cassa di maternità una somma corrispondente al decuplo dei contributi dovuti per l'anno in corso, aumentato di tante volte l'ammontare di tali contributi, quanti sono gli anni anteriori a quello in corso, per i quali ne è stato omesso il pagamento ».

Art. 5.

L'articolo 10 della legge sopra richiamata è così modificato:

« Art. 10. — La presente legge non si applica allo Stato o ad altri enti pubblici per le operaie dei loro stabilimenti, alle quali da leggi o da regolamenti speciali debitamente approvati sia assicurato un servizio di sussidi di puerperio non inferiore a quello stabilito dalla presente legge.

« La presente legge si applica anche al personale femminile addetto ai servizi telefonici di aziende private ».

« Art. 10-bis. — La corrispondenza della Cassa nazionale di maternità, dei circoli d'ispezione dell'industria e del lavoro, degli altri uffici pubblici e delle Casse di maternità e dei comitati locali, fra loro e con gli industriali e le operaie, riguardante l'applicazione della presente legge e del regolamento, sarà ammessa in esenzione dalle tasse postali ».

Art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 a 3 del presente decreto, si applicano con effetto dalla data che sarà stabilita col regolamento di cui nell'articolo seguente.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le norme del presente decreto colle disposizioni della legge 17 luglio 1910, n. 520, in quanto queste ultime sieno rimaste in vigore.

Il Governo, inoltre, provvederà ad emanare le norme regolamentari per l'esecuzione delle disposizioni precedenti e a recare al regolamento 26 novembre 1911, n. 1382, tutte le altre modificazioni ed aggiunte che siano ritenute necessarie con le opportune sanzioni.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

II. - Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 543.

(*Omissis*).

Articolo unico.

Nei limiti degli avanzi netti di esercizio già verificatisi e di quelli che si verificheranno e fino a nuova disposizione la Cassa nazionale di maternità è autorizzata a concedere, in aggiunta al sussidio normale di lire quaranta stabilito dalla legge che la disciplina, un sussidio straordinario di lire sessanta per ogni parto o aborto che avvenga dopo il trentesimo giorno da quello della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919 sul corso dei cambi ». (Numero 220).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

E convertito in legge il Regio decreto 30 agosto 1914, n. 1919, concernente l'accertamento del corso dei cambi durante la chiusura delle Borse.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Riconosciuta la opportunità di disciplinare il corso dei cambi durante l'attuale periodo transitorio di chiusura delle Borse di commercio;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro per il tesoro e col ministro per la grazia e giustizia;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il corso medio ufficiale dei cambi durante l'attuale periodo di chiusura delle Borse di commercio viene stabilito d'accordo fra il ministro di agricoltura, industria e commercio e quello del tesoro secondo le norme da determinarsi con decreto dei due ministri interessati.

Tale corso medio ha pieno valore legale per il pagamento delle valute estere ai sensi dell'articolo 39 del Codice di commercio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.

CAVASOLA.

RUBINI.

DARI.

V. — *Il Guardasigilli*

L. DARI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Questo disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Costituzione in unico Comune autonomo delle frazioni di S. Alfio e Milo » (N. 458).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Costituzione in unico Comune autonomo della frazione di S. Alfio e Milo ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 458).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MARIOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Mi scusi il Senato se - dopo averlo intrattenuto così a lungo ieri sul progettato comune di Joppolo - mi rivolgo ad esso una seconda volta per discutere un'altra di queste innumerevoli proposte di nuovi comuni. Me l'impone la necessità di non usare diverso trattamento per due proposte uguali; molto più che questo comune di S. Alfio, di cui dobbiamo occuparci oggi, trovasi in condizioni ancora più difficili di quelle del comune di Joppolo di cui abbiamo discusso ieri. Troviamo, infatti, contro la nuova proposta proteste vivacissime del comune di Giarre, mentre non ne avevamo alcuna pel distacco di Joppolo da Raffadali.

Secondo la relazione dell'egregio collega nostro onorevole Beneventano, che ha studiata la questione senza tener conto delle proteste di Giarre, potrebbe ammettersi, se non la necessità, almeno la convenienza, di riunire le frazioni di Sant'Alfio e di Milo in un unico comune autonomo, staccandole da Giarre, a cui sono ora riunite; ma egli, però, in appoggio della sua tesi non ha portati i documenti necessari perchè il Senato possa dare un voto illuminato e sereno.

Dice il senatore Beneventano: « Al comune di Giarre in provincia di Catania sono annesse due frazioni denominate una Sant'Alfio e l'altra Milo. Secondo la pianta dello Stato Maggiore, la prima dista in linea retta chilometri *quattro e mezzo* da Giarre, la seconda chilometri *quattro* ». Il nostro collega, come vedete, con la diligenza che gli è abituale, ha misurate le distanze su le carte topografiche, e di ciò gli va data lode. Le distanze rilevate da lui sono sempre esattissime; non così, forse, quelle che ha dovuto accettare da altri.

La relazione prosegue: « Però, essendo ubicate in alta montagna (e questo veramente non è esatto, giacchè si tratta di colline ubertosissime) bisogna percorrere, per accedere da Giarre a Sant'Alfio, una via che ha la lunghezza di chilometri nove. Parimenti per accedere da

Giarre a Milo è necessario percorrere una strada che ha la lunghezza, secondo si afferma nella relazione Cutrufelli e compagni, di chilometri dodici ».

Queste espressioni così vaghe, così indeterminate, non mi sono parse sufficienti; l'onorevole Beneventano dice, bensì, che tra Giarre e S. Alfio, tra Giarre e Milo, vi sono delle strade; ma non dice se sieno comunali o vicinali, se carrozzabili o mulattiere, se buone o cattive. Sono ricorso quindi, per saperne qualche cosa di più, a quei documenti che ci sono venuti dalla Camera, troppo pochi a dire il vero, giacché si limitano a due sole succinte relazioni a stampa.

La relazione con cui gli onorevoli Cutrufelli, Saitta e Paratore presentano la loro proposta di legge è brevissima; sono in tutto circa una dozzina di righe. Essa dice: « Le frazioni S. Alfio e Milo, del piccolo comune di Giarre, contano ormai 6000 abitanti », e su questo torneremo tra poco, « e sentono il bisogno di costituirsi in comune autonomo, se non altro per attingere direttamente alle provvidenze dello Stato » (*Ilarità*).

« Non hanno viabilità », continua la relazione, « difettano di acqua, mancano di scuole. Per tutti questi bisogni provvide leggi aiutano i comuni, non le frazioni ».

E qui mi fermo, e dico subito che tutto ciò non è esatto. Abbiamo presente l'illustre ministro dell'istruzione, che ci potrà ben dire se davvero il Governo dia contributi e sussidi solo alle scuole dei capoluoghi, e non si occupi pure delle scuole delle frazioni, specialmente se sono importanti come S. Alfio e Milo. Per gli acquedotti i benefici della legge sono stati estesi anche alle grosse frazioni.

Ma poi c'è qui una asserzione più grave di tutte le altre, là ove si dice che le due frazioni *non hanno viabilità*, mentre il collega Beneventano, sempre così esatto, ci dice invece che hanno le strade. Per capirci qualche cosa, visto che gli scarsi documenti parlamentari, o non dicono nulla, o si contraddicono, sono ricorso, come tutti i modesti mortali che non hanno archivi a loro disposizione, alla Guida del *Touring Club* per la Sicilia, che è uscita nel 1919, e che, come tutte le Guide del *Touring*, è diligentissima; e sono andato a vedere se dav-

vero, in quelle meravigliose, ubertosissime pendici dell'Etna, non c'erano strade.

Nella *Guida*, adunque, e precisamente a pagina 273, si legge: « Da Giarre per carrozzabile si va a Macchia, S. Giovanni e S. Alfio, chilometri *sette e mezzo*, automobile pubblica in progetto, strada incantevole, specialmente nella bella stagione per la ricchezza della vegetazione e panorami bellissimi ».

Dunque tra Giarre e S. Alfio c'è una bellissima, incantevole strada, e su di essa corre anche una automobile pubblica.

Voci. In progetto.

MARIOTTI: Adagio! La *Guida* è del 1919; sono passati più di tre anni; ed io, senza ricorrere agli archivi, sono andato a vedere un altro libro di non grande rarità: l'*Orario delle ferrovie* del giugno corrente, a pag. 287; e posso rispondere: l'automobile c'è, e ci sono ogni giorno due comode corse in salita e due in discesa. L'automobile è mantenuta dalla ottima Ditta Automobilistica Zappalà e Compagni di Acireale, e la linea è lunga nove chilometri dal mare, o, per dir meglio, dal porto di Riposto, alla stazione ferroviaria di Giarre-Riposto, all'abitato di Giarre, e a S. Alfio. Dunque questa deplorata mancanza di viabilità non esiste. Potesse ogni frazione avere un così facile accesso al capoluogo, alla ferrovia, al mare!

Ed eccoci ai 6000 abitanti. — Questa cifra, enunciata nella relazione Cutrufelli, mi ha fatto ritornare col pensiero ai bei tempi quando si andava a scuola, e ci insegnavano che nella legge comunale provinciale d'allora, la veneranda legge 20 marzo 1865, allegato A, c'era un certo articolo 15, che stabiliva che quando le frazioni abbiano raggiunti i 4000 abitanti, ed « abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali » possono chiedere per mezzo della maggioranza dei loro elettori « un decreto Reale che le costituisca in comune distinto ». Sono passati ormai quasi sessant'anni e abbiamo fatta e rifatta cento volte quella povera legge in tanti testi unici, tutti diversi l'uno dall'altro; ma quell'unica disposizione si è sempre salvata. E l'art. 120 dell'attuale legge comunale e provinciale, testo unico, del 4 febbraio 1915, è ancora identico all'art. 15 della legge organica del 1865; e ancor oggi il Governo può costituire e costituisce per decreto Reale

nuovi comuni, quando le frazioni lo chiedano e dimostrino di avere titoli per ottenerlo.

Perchè le frazioni di S. Alfio e di Milo non hanno chiesta la costituzione in comune distinto per decreto Reale, ciò che era evidentemente molto più naturale e più facile che il promuovere una apposita legge? Mi è venuto il dubbio che il numero degli abitanti non sia così cospicuo come si crede nelle relazioni parlamentari.

Sono andato a vedere nei volumi del censimento (*ilarità*) che ci dicono che il comune di Giarre (che, insieme con Riposto, con cui forma ormai un solo abitato, è uno dei centri commerciali più importanti dell'intera Sicilia), ha 21,609 abitanti, così divisi: Giarre 9107 abitanti, Macchia 3398, S. Alfio 2574, S. Giovanni 1860, Milo 1813, Dagala 1373, S. Leonardello 840 e Monacella 644.

Dunque l'ultimo censimento che abbiamo, cioè quello del 1911 (perchè i dati dell'altro del 1921 non li conosciamo ancora) attribuisce a S. Alfio solo 2574 abitanti, non i 4290 indicati nella relazione presentata alla Camera dei deputati dalla Commissione affari interni. Anche riunendo insieme le popolazioni di S. Alfio e di Milo, si avrebbero 4387 abitanti, non i 6000 della relazione Cutrufelli, e neppure i 5574 della relazione Beneventano.

Ad ogni modo, anche con soli 4000 abitanti si potrebbe costituire un comune per decreto Reale. Ma la frazione di Milo, che adesso troviamo indicata nel disegno di legge come desiderosa di essere riunita in unico comune col'altra frazione, desidera veramente oggi, desidererà ancora domani, di rimanere assoggettata a Sant'Alfio? Niun documento ci è stato presentato per provare tale desiderio. Nasce quindi naturale il dubbio che questo desiderio non vi sia; e che, se vi è oggi, non possa essere duraturo, perchè mentre Milo ha comunicazioni dirette e continue, su strade ottime, con doppio servizio giornaliero di automobili, con Zafferana, con Santa Venerina, con Giarre e con Riposto, non ha invece alcuna comoda comunicazione con S. Alfio.

« La distanza tra la frazione di S. Alfio e quella di Milo », dice la relazione Beneventano, « in linea retta è di chilometri quattro, ma la via vicinale che le mette in comunicazione, ha la lunghezza di chilometri otto ». Per

chi ha sentito descrivere in Senato, dallo stesso onor. Beneventano, le vie vicinali di Sicilia, non occorre una parola di più! E questa via vicinale, per giunta, deve scendere e salire di continuo per attraversare i molti valloni che solcano il fianco orientale dell'Etna!

A S. Alfio, dopo aver percorsi questi otto chilometri di « montagne russe », i cittadini di Milo troverebbero soltanto un meschino ufficio municipale di un piccolo comune anemico; mentre a Giarre e Riposto, che formano ormai una sola grande e ricca città, trovano la pretura, tutti gli uffici finanziari, la stazione delle ferrovie dello Stato, quella della Circumetnea, un magnifico porto, fiorenti mercati, grandi stabilimenti industriali, il Regio ginnasio, il Regio istituto nautico. In tali condizione è impossibile che Milo resti congiunto a S. Alfio. Chiederà di far comune a sè; le altre frazioni di Giarre ne imiteranno l'esempio; e noi avremo distrutto uno dei più promettenti comuni della Sicilia per farne sei o sette comuni poverissimi, dilaniati da inesaurevoli, miserevoli lotte locali.

Tanto è vero che Milo ha legami di interessi con Giarre e non con S. Alfio, che nei volumi del censimento, dove con grande diligenza si tien conto delle suddivisioni e dei raggruppamenti delle frazioni per le elezioni dei consiglieri comunali, si nota che S. Alfio ha la sua sessione elettorale autonoma e fa una piccola lista propria di consiglieri, mentre Milo non fa lista a sè, e neppure vota con S. Alfio, ma invece vota una lista unica di consiglieri insieme con Giarre.

Per queste considerazioni e soprattutto per la mancanza di documenti che provino il desiderio degli elettori, pregherei l'Ufficio centrale di voler fare presso il Consiglio comunale di Giarre, presso il Consiglio provinciale di Catania, presso il Ministero dell'interno, le stesse indagini che abbiamo deliberato ieri per il proposto comune di Joppolo, e che negli scorsi giorni, furono deliberate dagli Uffici per tutte le altre troppo numerose proposte di nuovi comuni.

Pregherei quindi il Senato di voler sospendere la discussione fino a che le notizie desiderate non siano giunte. (*Approvazioni*).

Aggiungo una sola parola; in questi giorni, in cui noi tutti siamo commossi e ansiosi per

l'immane disastro che colpisce le popolazioni dell'Etna, io credo che dobbiamo mandare a quelle popolazioni, così crudelmente provate dalla sventura, i nostri voti più ardenti di fraterna solidarietà nel dolore; e, per attenuarne le sofferenze, dobbiamo deliberare i maggiori e più rapidi soccorsi; ma non dobbiamo contribuire ad aumentarne i mali, creando nuove, ingombranti, costosissime amministrazioni comunali! (*Applausi*).

VITELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Aderisco con tutta l'anima alle nobili parole or ora pronunziate dall'onorevole Mariotti. Debbo poi dire che per quel che riguarda la relazione dell'onorevole Beneventano, valgono le stesse riserve che ho fatte ieri in una discussione analoga. In quella relazione, favorevole, non è fatta nessuna menzione del dissenso dell'onorevole Lagasi e mio. E noi due fummo contrarii all'accoglimento del disegno di legge, perchè non c'erano documenti bastevoli a dimostrarne la bontà. È perciò ben naturale che io mi associ anche oggi alla proposta dell'onorevole Mariotti di sospendere questa discussione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole senatore Mariotti, appoggiata dall'onorevole Vitelli, di sospendere la discussione di questo disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione e di ufficio e del decreto reale 30 giugno 1921, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto » (N. 349).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione e di ufficio e del decreto reale 30 giugno 1921, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto ».

AMERO D'ASTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Poichè mancano l'onorevole ministro competente e l'onorevole relatore, io proporrei che fosse rinviata la discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Amero D'Aste di rimandare ad altra seduta la discussione del presente disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per azioni, ordinarie e cooperative, delle Opere Pie, delle Casse di risparmio, dei Monti di Pietà ed altri Enti morali » (N. 569).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà dalle Società per azioni, ordinarie e cooperative, delle Opere Pie, delle Casse di risparmio, dei Monti di Pietà ed altri Enti morali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per azioni, ordinarie e cooperative, delle Opere Pie, delle Casse di Risparmio, dei Monti di Pietà ed altri Enti morali.

ALLIGATO.

Regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 437.

(*Omissis*).

Articolo unico.

Sono estese alla compilazione dei bilanci per l'esercizio 1922 le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 16 dicembre 1920, n. 1864, relativo alla valutazione dei titoli e valori di pro-

prietà delle Società per azioni ordinarie o cooperative, delle Opere Pie, Casse di risparmio, Monti di Pietà ed Enti morali, prendendosi per base le valutazioni adottate per il bilancio 1921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385 mila negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23 e 1924-25, per aumento di contributo a favore della R. Accademia dei Lincei in Roma » (N. 581-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385 mila negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23 e 1924-25, per aumento di contributo a favore della Regia Accademia dei Lincei in Roma ».

Invito l'onorevole ministro della pubblica istruzione a dichiarare se consente che la discussione si svolga sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

GENTILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Consento che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore segretario Sili di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385,000 negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per ciascuno degli esercizi 1922-23, 1923-24, 1924-25, come aumento di contributo a favore della Regia Accademia dei Lincei in Roma.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1859.

(*Omissis*).

Art. 1.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 385,000 (trecentottantacinquemila) al capitolo 93 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione dell'esercizio finanziario 1922-23, 1923-24 e 1924-25 per aumento di contributo a favore della Regia Accademia dei Lincei.

Art. 2.

Il ministro del tesoro è autorizzato a introdurre nello stato di previsione delle spese del Ministero della pubblica istruzione le necessarie variazioni per lo stanziamento relativo all'anno finanziario in corso e a provvedere agli stanziamenti per i due successivi esercizi.

Art. 3.

Il predetto decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 428, riguardante il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex sociale » (N. 585).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 428, riguardante il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex-sociale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili, di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 428, riguardante il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex sociale.

ALLEGATO

Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 428.

(*Omissis*).

Articolo unico.

Agli impiegati e agenti telefonici, provenienti dalle cessate Società Generale italiana dei telefoni ed applicazioni elettriche e telefonica per l'Alta Italia e mantenuti in servizio ai sensi della legge 15 luglio 1907, n. 506, è concesso il riscatto, agli effetti della pensione, fino al massimo di dieci anni, del servizio prestato sotto le cessate Società, osservando le stesse norme e condizioni prescritte all'art. 14 della legge n. 1144 del 21 agosto 1921 e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-23 una sessione straordinaria di esami di licenza delle scuole medie e magistrali per gli ex-militari » (N. 563).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-1923 una sessione straordinaria di esami di licenza delle scuole medie e magistrali per gli ex-militari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili, di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-923 una sessione straordinaria di esami di licenza dalle scuole medie e magistrali per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per la chiamata alle armi durante il periodo bellico.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1592.

(*Omissis*).

Art. 1.

Il Ministero dell'istruzione pubblica indirà, entro l'anno scolastico 1922-923, una sessione straordinaria di esami di licenza dalle scuole medie di primo e secondo grado e magistrali, alla quale saranno ammessi esclusivamente coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per la chiamata alle armi durante il periodo bellico, ed a tutto il 31 ottobre 1920, e che, pur avendovi diritto, non beneficiarono di alcuna o di tutte le tre sessioni straordinarie concesse ai militari, con Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1568, e col Regio decreto-legge 6 gennaio 1921, n. 184. I candidati ammessi alla suddetta sessione straordinaria avranno facoltà di ripartire le prove per le sole materie per le quali caddero in precedenti sessioni. Il termine utile per la presentazione delle domande e relativi documenti da parte dei candidati scadrà almeno due mesi dopo la pubblicazione dell'ordinanza relativa nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica.

Art. 2.

Gli esami si svolgeranno secondo le norme comuni.

Art. 3.

Coloro che conseguirono la licenza limitata di cui all'art. 50 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217, e che nell'anno immediatamente successivo non poterono, perchè chiamati alle

armi, durante il periodo bellico, e a tutto il 31 ottobre 1920, completare la loro licenza, ai fini della continuazione degli studi, saranno ammessi alla sessione straordinaria di cui all'articolo precedente, per riparare le prove fallite e completare la loro licenza.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di risparmio a partecipare all'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio italiane » (N. 570).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di risparmio a partecipare all'Istituto di Credito delle Casse di risparmio italiane ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili, di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di risparmio ordinarie a partecipare all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

ALLIGATO.

Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 694.

(*Omissis*).

Art. 1.

Le Casse di risparmio ordinarie sono autorizzate a partecipare, derogando eventualmente ai rispettivi statuti, all'Istituto di Credito delle Casse di risparmio italiane, a norma dello statuto di detto Ente.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto 11 febbraio 1923, n. 259, che approva la convenzione 8 luglio 1922 per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalieri di Pisa. » (N. 582).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1922, n. 529, che approva la Convenzione 8 luglio 1922 per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalieri di Pisa ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 529, col quale si approva la convenzione stipulata in Pisa addì 8 luglio 1922 tra lo Stato e gli Enti locali per il completamento dell'assetto edilizio delle cliniche e dei servizi ospedalieri di Pisa.

ALLEGATO I.

(*Omissis*).

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la predetta convenzione 8 luglio 1922 per il definitivo assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalieri di Pisa, intervenuta fra lo Stato e gli Enti locali di Pisa.

Art. 2.

In uno speciale capitolo della parte straordinaria dello Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà stan-

ziata a titolo di contributo dello Stato la somma di lire 2,160,000 in tre rate uguali per ciascuno degli esercizi finanziari 1922-23, 1923-24 e 1924-25.

Art. 3.

Le espropriazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere medesime sono dichiarate di pubblica utilità, e ad esse è estesa l'applicazione delle disposizioni della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 4.

Tutti gli atti e contratti, compresi quelli relativi a trapassi di proprietà da farsi dagli enti interessati in esecuzione della convenzione anzidetta, sono considerati, per quanto concerne le tasse di registro e di bollo, alla stregua degli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato e come fatti nell'interesse dello Stato medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

ALLEGATO II.

REGIA PREFETTURA DI PISA

N. 1120 di repertorio.

OGGETTO: Convenzione per la costruzione delle cliniche universitarie di Pisa e per l'ordinamento dei servizi ospedalieri.

In nome di S. M. Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per la volontà della Nazione Re d'Italia

L'anno 1922 (millenovecentoventidue) in questo giorno otto del mese di luglio, in una sala della Regia Prefettura di Pisa, avanti di me cav. dott. Adolfo Lastrucci, consigliere aggiunto delegato alla stipulazione dei contratti e dei sottoscritti testimoni cognitivi, idonei e richiesti a norma di legge, sono comparsi i signori:

1° Cav. dott. Mosè Roccas del fu Tranquillo, consigliere di prefettura, in rappresentanza dell'ill.mo sig. Prefetto della Provincia, che agisce nell'esclusivo nome e conto del Ministero della pubblica istruzione del tesoro e delle finanze, come da lettera del Ministero della pubblica

istruzione in data 6 corrente n. 15383, Direzione generale Istruzione superiore;

2° Prof. cav. uff. dott. Ermanno Pinzani f. Gioacchino, rettore della Regia Università di Pisa, presidente della Commissione del Fondo per le cliniche e del Consorzio universitario;

3° Comm. avv. Mario Supino di Vittorio, funzionante da sindaco del comune di Pisa, in rappresentanza del comune stesso;

4° Dott. cav. Nello Toscanelli del fu Giuseppe, nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione degli Ospedali riuniti di Pisa.

Premesso che le somme stanziare dalle leggi 17 luglio 1903, n. 373 e 30 giugno 1912, n. 799, per l'assetto dei locali clinici e servizi ospedalieri, sono riusciti insufficienti per il sempre maggiore aumento del costo del materiale e della mano d'opera, per modo che varie opere indicate allo scopo di cui sopra nelle dette leggi non poterono neppure essere iniziate;

Considerato che secondo gli studi fatti dal sig. ing. Pampana Omero, la somma attuale preveduta pel compimento di detti lavori ammonta a lire 3,511,579.45;

Tenuto presente che la somma residuale da milione e 600 mila lire di cui alle leggi succitate è di lire 662,000, a cui vanno aggiunti gli interessi sulle lire 80,000, versate a norma della legge 30 giugno 1912, n. 799, della provincia di Pisa, ammontanti, al 31 maggio 1922, a lire 40,488.83 e da cui va detratta la quota di lire 190,969.38, dalla quale l'Amministrazione ospedaliera resta esonerata e che va a compensare la spesa già attualmente apportata in lire 580,000 dall'Amministrazione medesima per la costruzione della lavanderia e guardaroba, per la quale costruzione l'Amministrazione stessa dichiara di rinunciare, come di fatto ha rinunciato, ad ogni ulteriore compenso;

Considerato che il Consorzio universitario, oltre la somma di cui risulta ancora debitore sullo stanziamento delle due leggi precedenti per le quali è impegnato, non può addivenire ad alcun altro stanziamento;

Vista la deliberazione della Commissione del Fondo per le cliniche in data 11 giugno 1922, con la quale fu approvato in massima (con la riserva suindicata) il progetto presentato dall'ing. Pampana Omero;

I ministri del tesoro, delle finanze e della pubblica istruzione, salva l'approvazione per legge, il rettore della Regia Università di Pisa nella sua qualità di presidente del Consorzio universitario e di presidente della Commissione del Fondo per la costruzione delle cliniche e riordinamento edilizio dell'ospedale, il sindaco del comune di Pisa ed il presidente del Consiglio di amministrazione dei Regi Ospedali Riuniti di Santa Chiara in Pisa, a ciò debitamente autorizzati convengono quanto appresso:

Art. 1.

La narrativa di cui sopra fa parte integrale della presente convenzione.

Art. 2.

La somma di lire un milione e 600 mila per la costruzione delle cliniche e riordinamento ospedaliero, risultante dalle convenzioni approvate dalle precitate leggi 17 luglio 1903, n. 373 e 30 giugno 1912, n. 799, è portata ora a lire 4 milioni e 600 mila.

Art. 3.

Lo Stato contribuirà a questa maggiore spesa con lire 2 milioni e 160 mila; l'Amministrazione dei Regi Ospedali di S. Chiara, col concorso degli Enti locali, con lire 840,000, fermi restando i residuali contributi, come sopra determinati, in dipendenza delle succitate leggi del 1903, e del 1912, per lo Stato in lire 316,736.08, accantonate sui fondi assegnati all'Università di Pisa, in base al decreto-legge luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per il Consorzio universitario in lire 74,354.54, per la provincia in lire 80,000, già versate alla Cassa di Risparmio (oltre lire 40,488.83 di frutti maturati) e così un totale di somme residue in lire 511,579.45.

Art. 4.

La somma di lire 2,160,000, rappresentante il nuovo concorso dello Stato, sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio della pubblica istruzione, dall'anno 1922-23 all'anno 1924-25, rispettivamente per lire 720,000 annue.

Art. 5.

La somma di lire 4 milioni e 600 mila di cui al precedente art. 2, diminuita delle lire 938 mila attualmente già spese e delle lire 190,909.38, per le quali l'Amministrazione ospedaliera resta esonerata in compenso della spesa già sostenuta per la costruzione della lavanderia e guardaroba, deve essere aumentata:

a) dei frutti delle lire 80,000 (al 31 maggio 1922 ammontanti a lire 40,488.83) versate dall'Amministrazione provinciale come nella parte narrativa della convenzione 1° aprile 1912, alla Cassa di Risparmio di Pisa;

b) dei frutti di qualunque altro deposito presso la Cassa di Risparmio di Pisa, od altro istituto.

Art. 6.

Alla Commissione del Fondo per le cliniche e l'ordinamento dei servizi ospedalieri di Pisa, già nominata con la legge 17 luglio 1903, n. 373 e presieduta dal rettore dell'Università, è affidata la gestione autonoma delle opere riferibili sia alla nuova assegnazione di lire 3,000,000, sia al residuo fondo come sopra accertato in lire 511,579.45 in dipendenza delle leggi 17 luglio 1903, n. 373 e 30 giugno 1912, n. 799, per il completo assetto degli Istituti clinici e dei servizi ospitalieri anzidetti.

La Commissione stessa provvederà, nel modo migliore, più conveniente e più celere, a mezzo dell'Amministrazione dell'Ospedale di S. Chiara, come fino ad ora si è praticato, alla esecuzione dei lavori e dentro i limiti della spesa preventiva e riassunta nella presente convenzione.

Art. 7.

Gli atti ed i contratti di qualunque natura stipulati nell'interesse del Fondo cliniche non saranno soggetti a preventiva autorizzazione e approvazione ministeriale, nè al riscontro della Corte dei conti e non occorrerà per essi il parere del Consiglio di Stato.

Tutti questi atti e contratti, compresi quelli riferibili al trapasso di proprietà, saranno considerati rispetto alle leggi di bollo e di registro alla stregua degli atti e dei contratti delle Amministrazioni dello Stato medesimo.

Art. 8.

Per l'approvazione tecnica dei progetti esecutivi delle opere, la cui redazione potrà essere affidata a privati professionisti, come anche per il collaudo finale delle opere stesse saranno osservate le norme del Regio decreto 6 febbraio 1919, n. 107, della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 12 febbraio 1922, n. 214.

Art. 9.

La Commissione del Fondo per le cliniche curerà l'impiego delle somme residuali dipendenti dalle leggi del 17 luglio 1903, n. 373 e 30 giugno 1912, n. 799, giusta il predetto art. 3, nonchè delle somme dipendenti dai nuovi contributi di cui alla presente convenzione, somme che saranno versate interamente dai singoli Enti consorziati dal rettore della Università di Pisa, presidente della Commissione del Fondo per le cliniche.

Le somme che non verranno erogate sui versamenti stessi saranno versate alla Cassa di Risparmio od altro istituto pubblico, a titolo di deposito provvisorio fruttifero, in guisa che i relativi utili possano andare a vantaggio del Fondo cliniche per le costruzioni da compiersi, in modo analogo a quanto già si è ottenuto per le lire 80,000 versate dalla provincia di Pisa che già hanno dato al 31 maggio u. s. lire 40,488.83 di frutti.

Il Rettore dell'Università, nella suespressa qualità di presidente della Commissione del Fondo per le cliniche invierà al Ministero dell'istruzione, al termine di ciascun esercizio finanziario, a decorrere dal 1922-23, il rendiconto annuo delle somme erogate ed una particolareggiata relazione sull'andamento dei lavori e sulle operazioni finanziarie compiute.

Art. 10.

Al piano di massima dell'ing. Pampana del dì 10 giugno 1922 potranno apportarsi tutti quei cambiamenti che la Commissione del Fondo cliniche, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, ritenesse opportuno apportare al piano stesso.

Art. 11.

In nessun caso le eventuali varianti di cui all'articolo precedente potranno portare un aumento al concorso finanziario complessivo dello Stato fissato dalle già più volte ricordate convenzioni approvate dalle leggi 17 luglio 1903, n. 373 e 30 giugno 1912, n. 799 e dalla presente.

Art. 12.

Le espropriazioni di terreni e case di privati, secondo il piano di massima dell'ing. Pampana in data 10 giugno 1922, che occorreranno per la esecuzione dei lavori formanti oggetto della presente convenzione, sono dichiarate di pubblica utilità e ad esse è estesa l'applicazione delle disposizioni della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 13.

Il disposto delle leggi 17 luglio 1903 e 30 giugno 1912 è abrogato solo in quanto contrasta con la presente convenzione.

Art. 14.

Le spese della presente convenzione e le conseguenziali comprese quelle di bollo e registro, saranno a carico dello Stato.

Per ogni effetto legale i sigg. componenti eleggono domicilio presso la Regia Prefettura di Pisa.

Atto fatto, letto, approvato, confermato e firmato alla presenza delle parti e dei testimoni come segue; esteso in carta libera a norma dell'articolo 72 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

p. Il Prefetto: ROCCAS dott. MOSÈ
Prof. ERMANNÒ PINZANI, N. N.
Avv. MARIO SUPINO, N. N.
NELLO TOSCANELLI, N. N.
RAFFAELLO BARBETTI, testimone
GAETANO SCRIPILLITI, testimone
Dott. ADOLFO LASTRUCCI, consigliere aggiunto delegato ai contratti.

Visto: Il ministro dell'istruzione pubblica

GENTILE.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto 26 ottobre 1920, n. 1720, riguardante il servizio prestato nella trattazione degli affari scolastici delle Nuove Province » (N. 558).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 26 ottobre 1920, n. 1720, riguardante il servizio prestato nella trattazione degli affari scolastici nelle nuove provincie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 26 ottobre 1920, n. 1720, riguardante il servizio prestato nella trattazione degli affari scolastici delle nuove provincie.

ALLIGATO.

Regio decreto 26 ottobre 1920, n. 1720:

(*Omissis*).

Art. 1.

Il servizio prestato per almeno tre anni alla data del presente decreto, quale preposto alla direzione degli affari dell'istruzione primaria e media per i territorî occupati dal Regio esercito o nelle nuove provincie del Regno, con le attribuzioni spettanti all'autorità centrale o all'autorità provinciale, è equiparato all'incarico di reggere un Regio provveditorato agli studi conferito per decreto, con gli effetti di cui al primo comma dell'art. 18 del decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771, semprechè chi ne sia stato investito sia fornito dei requisiti richiesti dall'art. 10 del citato decreto-legge.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne. (I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D'Aste, Ancona, Artom.

Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Boni, Bonin, Borea D'Olmo, Borsarelli, Bosselli, Bouvier, Brusati Roberto.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Caldesi, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Casati, Cassis, Cataldi, Cattellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Chiappelli, Chimienti, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Clemente, Cocchia, Colonna Prospero, Conci, Contarini, Corbino, Corradini, Credaro, Cremonesi.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Bono, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, Diaz, Di Bagno, Di Brazza, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fabri, Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Maggiorino, Fradeletto, Francica-Nava.

Garofalo, Gentile, Gerini, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Gonzaga, Grandi, Grassi, Grossich, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lamberti, Leonardi Cattolica, Libertini, Lucchini, Lusignoli, Luzzatti.

Malaspina, Mango, Manna, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer, Mazza, Mazzoni, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Molmenti, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantaleoni, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pestalozza, Pincherle, Pironti, Pistoia, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Quartieri.

Rajna, Rava, Rebaudengo, Ricci Corrado, Riodola, Rolandi-Ricci, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo.

Sanarelli, Sandrelli, Sanjust di Teulada, Sanminiatielli, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Schiralli, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Soderini, Spada, Spirito, Stoppato, Supino.

Taddei, Tassoni, Thaon di Revel, Tittoni Romalo, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori Peroni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vignoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zuccari, Zunino, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti (N. 551):

Senatori votanti	208
Favorevoli	185
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847, che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'ordine militare di Savoia (Numero 291-C):

Senatori votanti	208
Favorevoli	195
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (Numero 552):

Senatori votanti	208
Favorevoli	192
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 13 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa (N. 556):

Senatori votanti	208
Favorevoli	188
Contrari	20

Il Senato approva.

Ratifica da parte del Parlamento del R. decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra (N. 276-C):

Senatori votanti	208
Favorevoli	191
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 74, relativo al trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove provincie (N. 578):

Senatori votanti	208
Favorevoli	188
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1924, n. 414, circa il computo delle medie quinquennali agli effetti dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali (N. 579):

Senatori votanti	208
Favorevoli	188
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque (N. 539):

Senatori votanti	208
Favorevoli	188
Contrari	20

Il Senato approva.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Sechi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SECHI. A nome della minoranza dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1798, concernente il Comitato degli ammiragli e l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, e del Regio decreto 4 marzo 1923, n. 617, riguardante la composizione della Commissione suprema di avanzamento ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Sechi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Da parecchi senatori è stato chiesto di anticipare di un'ora la seduta di domani. Metto ai voti questa proposta chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Allora domani seduta pubblica alle ore 15, col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti* N. XCI) [*De Marinis*].

III. Elenco di petizioni (N. LXXXIX-*Documenti*).

IV. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni

alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti Superiori di Scienze economiche e commerciali (N. 538);

V. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 430, che abroga quello 22 aprile 1920, n. 507, relativo al prezzo di vendita dei giornali (N. 568).

Approvazione della Convenzione, conclusa tra l'Italia ed il Nicaragua, per la cittadinanza, firmata a Managua il 20 settembre 1917 (607);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, concernente modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 250, per la istituzione di una Cassa di maternità, e del decreto Reale 18 aprile 1920, n. 543, concernente la misura dei sussidi corrisposti dalla Cassa predetta (N. 555).

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (N. 220);

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per azioni, ordinarie e cooperative delle Opere Pie, delle Casse di risparmio, dei Monti di Pietà ed altri Enti Morali (N. 569).

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385 mila negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23 e 1924-25, per aumento di contributo a favore della Regia Accademia dei Lincei in Roma (N. 581);

Conversione in legge del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 428, riguardante il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex sociale (N. 585);

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-23 una sessione straordinaria di esami di licenza dalle scuole medie e magistrali per gli ex militari (N. 563);

Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di risparmio a partecipare all'Istituto di Credito delle Casse di risparmio italiane (N. 570);

Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 529, che approva la conversione 8 luglio 1922 per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalieri Pisa (N. 582);

Conversione in legge del Regio decreto 26 ottobre 1920, n. 1720, riguardante il servizio prestato nella trattazione degli affari scolastici delle Nuove Provincie (N. 558);

VI. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 581, che autorizza l'acquisto del Palazzo Carpegna per uso della Regia Università di Roma (N. 583);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1797, col quale le disposizioni contenute nell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 87, cessano di avere applicazione riguardo ai crediti esigibili prima e durante la guerra, dei cittadini e sudditi italiani verso sudditi ungheresi (N. 565);

Conversione in legge del Regio decreto 14 marzo 1923, n. 553, che limita l'applicazione di precedenti decreti modificativi del codice di commercio ai dissesti anteriori al 30 giugno 1923 e modifica le norme dei decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle Società in liquidazione (N. 595);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1922, n. 264, con cui viene modificato l'art 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di Commercio (N. 566);

Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1547, che detta norme per la decisione dei ricorsi contro provvedimenti inerenti al conferimento di supplenze ed incarichi ed all'assegnazione d'insegnamenti per completamento d'orario nelle scuole medie e normali (N. 562);

Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 386, concernente la emissione da parte dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglie al valor militare (N. 600);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo (N. 620);

Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 503, che autorizza il conferimento di un posto di bibliotecaria nel ruolo del personale delle Biblioteche governative, a favore della Signorina Pia Locchi, sorella di Vittorio Locchi (N. 608);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079, concernente la proroga al termine per la esecuzione della Convenzione Internazionale di Berna circa la interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi e del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1881, che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi (N. 557);

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 623, che istituisce presso il Convitto di Pisino ottanta posti gratuiti destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia (N. 609);

Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1546, che istituisce una tassa per l'ammissione a concorsi a cattedre di scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione (N. 561);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1798, concernente il comitato degli ammiragli e l'avanzamento degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina, e del Regio decreto 4 marzo 1923, n. 617, riguardante la composizione della commissione suprema di avanzamento (N. 575);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 931, relativo alle facilitazioni di viaggi per mutilati e invalidi di guerra e per le famiglie di militari morti in guerra (N. 589-A¹);

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 1024, relativo alle facilitazioni di viaggio per le compagnie teatrali, suonatori ambulanti e simili (N. 589-A²);

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1923, n. 523, contenente disposizioni per il servizio di navigazione sul lago di Garda (N. 594);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 693, che autorizza l'esonero

del personale esuberante nei servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata, da Provincie e da Comuni (N. 587);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 745, col quale il comune di Roma, è stato autorizzato ad eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città (N. 588).

- Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche (N. 571);

Conversione in legge del decreto Reale 6 febbraio 1923, n. 431, che reca provvedimenti e proroghe di termini per le ferrovie concesse all'industria privata (N. 591);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2349, relativo al passaggio delle Capitanerie di porto dal Ministero della marina a quello dei Trasporti marittimi e ferroviari. (N. 601);

Nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia (N. 622);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1801, che autorizza la Cassa Depositi e Prestiti ad anticipare allo-

Stato la somma occorrente per la costruzione e l'arredamento del Regio istituto di biologia marina per il Tirreno in San Bartolomeo di Cagliari, o degli altri istituti gestiti dal Regio comitato talassografico italiano (N. 576);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 56, col quale viene indetta una sessione straordinaria di esami di licenza nei Regi istituti nautici per ex militari (N. 577);

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1396, che stabilisce i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata Monarchia Austro-Ungarica (Numero 559);

VII. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N: XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).

La seduta è tolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 4 luglio 1923 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.